



## REGOLAMENTO AMMINISTRAZIONE DEMANIO PORTO DI ANCONA E LITORALE DI FALCONARA MARITTIMA, PESARO, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PESCARA, ORTONA, VASTO

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il procedimento finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del Codice della navigazione e all'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla determinazione dei relativi canoni demaniali, nonché agli ulteriori procedimenti connessi all'amministrazione del demanio marittimo in relazione all'ambito territoriale di cui al comma 2.

2. L'ambito applicativo delle disposizioni del presente Regolamento è costituito dalla circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (di seguito anche Autorità o Autorità di Sistema o Autorità di Sistema Portuale) e relativa ai Porti di Ancona e litorale di Falconara Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona e Vasto come individuata con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 10 del 30/04/2021.

Per il Porto di Vasto l'ambito è attualmente definito in virtù dell'art. 59 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 e il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 di individuazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni.

3. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente regolamento vengono rilasciate o rinnovate nei limiti ed in attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione, del Piano regolatore portuale, del Piano operativo triennale e degli altri atti generali dell'Amministrazione, in quanto strumenti per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del porto e in esito a procedure condotte secondo principi di imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza desumibili dalla disciplina nazionale e comunitaria.

3bis Le disposizioni per il rilascio delle concessioni di aree e banchine sono regolate dall'art. 18 della L. n. 84/1994 qualora siano destinate all'esercizio delle operazioni portuali come definite dall'art. 16 della medesima Legge.

4. Il procedimento sulle istanze di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni e delle concessioni comprende una fase di pubblicità, con la pubblicazione di un avviso recante gli estremi dell'istanza, le finalità e la durata richiesta, presso l'albo on-line dell'AdSP secondo la disciplina del presente atto, nonché presso l'albo della Civica amministrazione e della Capitaneria di porto territorialmente competenti (per lo stesso arco temporale), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea laddove sia previsto dalla normativa applicabile.

5. Le comunicazioni inerenti ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento devono essere veicolate esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente ([segreteria@pec.porto.ancona.it](mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it)) ovvero inviate secondo le modalità telematiche che l'AdSP rende o potrà rendere disponibili, anche in progressiva attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.



## **Art. 2 – Sistema Informativo Demanio – SID**

1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 6 della legge 84/94, si avvale, nella gestione del demanio marittimo, del Sistema Informativo Demanio – SID.
2. Nel caso vengano accertate incoerenze della dividente demaniale come riportata nel SID, l'Autorità ne darà immediata comunicazione all'Autorità competente, ai fini delle verifiche tecniche necessarie all'esatta individuazione della linea di confine demaniale.
3. In attuazione della Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento della navigazione marittima e area – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna e l'Autorità Portuale di Ancona in data 31 gennaio 2007 per l'estensione del Sistema Informatico del Demanio (S.I.D.) finalizzato all'individuazione oggettiva dei beni del demanio marittimo attraverso la creazione di una base di dati integrata cartografica ed amministrativa, i soggetti che intendono richiedere una concessione demaniale marittima devono obbligatoriamente presentare i modelli normalizzati predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (mod. D1 e mod. D2).

Modello D1: è utilizzato per redigere le domande di concessione aventi come oggetto l'occupazione e l'uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale;

Modello D2: deve essere usato unicamente nel caso in cui si intenda richiedere il nuovo rilascio di una concessione demaniale per la quale sia stato, a suo tempo, già presentato il modello D1.

4. Si evidenzia che per la redazione dei Modelli D2 i numeri iniziali riportati nelle licenze originali dovranno essere sostituiti nel portale SID come di seguito indicato:

- per Ancona invece di "00-" inserire AN;
- per Pesaro invece di "01-" inserire PS;
- per San Benedetto del Tronto invece di "02-" inserire SB;
- per Pescara invece di "03-" inserire PE;
- per Ortona invece di "04-" inserire OR;
- per Vasto invece di "05-" inserire VA<sup>1</sup>.

5. Tali modelli devono essere compilati telematicamente attraverso il Portale del Mare, previa apposita registrazione accessibile al link: <https://www.sid.mit.gov.it> utilizzando l'applicativo Do.Ri. presente sul portale stesso.

6. La compilazione telematica attraverso il Portale del Mare (mediante applicativo Do.Ri.), è inoltre obbligatoria per le istanze di variazione al contenuto della concessione (Modello D3), nonché per le istanze di subingresso di altro soggetto in una concessione demaniale marittima (Modello D4).

7. I modelli generati dal sistema con estensione .xml e .pdf, stampato e sottoscritto ovvero firmato digitalmente e con il codice alfanumerico generato e visibile nella parte inferiore dello stesso, devono essere trasmessi all'indirizzo PEC [segreteria@pec.porto.ancona.it](mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it). Sono inoltre disponibili i seguenti modelli di domanda ministeriali, consultabili al presente link <https://www.mit.gov.it/documentazione/sid-il-portale-del-mare> e compilabili unicamente nel formato cartaceo:

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, la licenza n. 03-2 del 2018 del porto di Pescara dovrà essere inserita come PE2 del 2018.



- Modello D5: Domanda di Anticipata Occupazione di aree e beni demaniali marittimi;
- Modello D6: Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione;
- Modello D7: Richiesta "nulla osta" per la realizzazione di nuove opere da in prossimità del demanio marittimo (ex art. 55 Cod.Nav.);
- Modello D8: Rinuncia alla concessione.

Tutti i sopra indicati modelli una volta generati dal sistema, stampati e sottoscritti, muniti di marca da bollo da € 16,00, devono essere trasmessi all'AdSP MAC.

#### 8. Rilievo topografico georeferenziato da allegare al modello SID.

Il rilievo topografico è l'elaborato tecnico propedeutico alla compilazione del modello Domanda D1 e D3 – Parte Tecnica, le cui coordinate geografiche devono essere inserite secondo il sistema di riferimento "Gauss-Boaga Zona 2" (Gauss-Boaga fuso EST).

Tale documento dovrà essere prodotto su file modificabile ".dwg" (AUTOCAD 2020 o rel. inferiore) o ".dxf", ed in formato ".pdf" firmato dal tecnico incaricato, possibilmente su base catastale o aerofotogrammetrica corredata dei relativi dati e dovrà contenere:

- il cartiglio indicante il titolo della richiesta, la data, la scala, il n. di documento, il codice alfanumerico a 32 cifre del relativo Modello Domanda D1 o D3, i nominativi del richiedente e progettista;
- il perimetro del bene richiesto in concessione, nonché i relativi dati metrici parziali e complessivi (superficie e/o volume)
- il perimetro dell'eventuale temporanea area di cantiere (soltanto nel caso di previsione di lavori che interessino spazi demaniali ulteriori rispetto a quelli oggetto di concessione demaniale)
- l'abaco delle coordinate dei vertici del poligono rilevato, contenente le coordinate geografiche e relativo sistema di riferimento "Gauss-Boaga Zona 2" (Gauss-Boaga fuso EST);
- la dimostrazione delle superfici e/o volumi dichiarati nel modello D1 o D3 – Parte Tecnica, mediante la costruzione di polilinee e/o schema di sviluppo dei relativi calcoli al fine della verifica dei dati metrici dichiarati, suddivisa in:
  - classe e tipologia = facile/difficile rimozione
  - caratteristica = coperta/scoperta

Con riferimento alle opere OE e PD già presenti nel SID, il suddetto rilievo dovrà essere prodotto in conformità alle Linee Guida del SID.

## CAPO II - PROCEDIMENTO RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE

### Art. 3 – Rilascio di concessione demaniale marittima portuale ex art. 18 della Legge 84/1994



1. Il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali di cui all'articolo 18 della legge n. 84/1994, di aree e banchine comprese in ambito portuale destinate allo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della medesima legge può essere avviato d'ufficio o a istanza di parte.
2. L'Autorità provvede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 Reg. Cod. Nav. e secondo le modalità previste nel D. I. 202/2022 e nelle Linee guida di cui al Decreto 110/2023, alla pubblicazione del bando nel caso di procedimento avviato d'ufficio o alla pubblicazione di un avviso pubblico nel caso di procedimento avviato a seguito di istanza di parte, nel quale si dà contezza della presentazione dell'istanza medesima.
3. Il bando e l'avviso pubblico di cui al comma 2 contengono le seguenti informazioni:
  - a) identificazione dei beni oggetto della concessione;
  - b) requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura di affidamento, compresi quelli tecnici ed economico-finanziari;
  - c) criteri e modalità per procedere ad eventuali aggiornamenti intermedi per le concessioni di maggiore durata;
  - d) durata massima della concessione determinata ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. d) del Decreto n. 202 del 28/12/2022 e art. 7 delle Linee Guida applicative;
  - e) ammontare del canone demaniale, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5 del Decreto n. 202 del 28/12/2022 e secondo la disciplina del presente regolamento e delle eventuali penali;
  - f) indicazioni in merito alla eventuale presenza di opere, mezzi e attrezzature amovibili e non amovibili, al relativo stato di ammortamento e agli impegni gravanti sul concessionario subentrante;
  - g) obbligo, per i soggetti partecipanti alla procedura, di presentare in formato digitale, anche attraverso lo sportello unico amministrativo:
    - ✓ un programma degli investimenti, laddove previsti, con la specificazione della loro tipologia e consistenza, e delle attività che si intendono esercitare, con la specificazione delle relative caratteristiche e delle modalità di gestione, volto alla valorizzazione dell'area demaniale oggetto della concessione e all'incremento dei traffici e alla produttività del porto con l'indicazione delle garanzie, anche di tipo fideiussorio, offerte e in relazione al cui contenuto deve essere rapportata la durata della concessione richiesta;
    - ✓ piano economico e finanziario che dimostri la capacità finanziaria del soggetto richiedente di realizzare il programma degli investimenti e delle attività di cui al punto precedente asseverato da un professionista iscritto al pertinente albo professionale; se la durata richiesta eccede i quattro anni, il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966; il piano economico-finanziario deve essere redatto secondo lo schema allegato alla Delibera n. 89/2024 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti pubblicata in data 26.06.2024;
  - h) modalità per l'assegnazione della concessione al nuovo affidatario, nonché disciplina degli altri aspetti riguardanti il trattamento di fine concessione, compresi i criteri di valutazione e di individuazione degli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente;



i) modalità e termine per la presentazione delle domande o, in caso di pubblicazione dell'avviso, per la presentazione delle istanze concorrenti.

4. Le domande per il rilascio della concessione demaniale di cui al presente articolo possono essere presentate da imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 ovvero che abbiano contestualmente presentato istanza di rilascio di detta autorizzazione, nonché dei necessari requisiti di capacità professionale, tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

5. Nel caso di aree già oggetto di concessione, l'Autorità concedente provvede all'avvio delle procedure, ai sensi del presente articolo, almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione, anche a seguito della presentazione di istanza di rinnovo da parte del concessionario uscente.

6. L'istanza presentata al fine del rilascio di una concessione demaniale marittima per l'esercizio di attività d'impresa portuale ex art. 18 della Legge 84/94 dovrà essere corredata, oltre che dal modello ministeriale "D1", dal modello di istanza di cui all'allegato mod. 3 del presente Regolamento, dall'autodichiarazione resa con il modello allegato "D" e dai documenti previsti dal presente articolo (con particolare riferimento al comma 3 lett. g). Si precisa che le istanze volte ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ex art. 16 L. n. 84/1994 saranno istruite e valutate nell'ambito di specifico e separato procedimento amministrativo disciplinato come da vigente Ordinanza. L'esito favorevole di tale procedimento con il conseguente rilascio della richiesta autorizzazione ex art. 16 della legge portuale costituisce condicio sine qua non ai fini del rilascio della concessione demaniale ex art. 18 della medesima legge.

7. L'istanza di concessione presentata ex art. 18 L. 84/1994 verrà valutata secondo i criteri stabiliti nel decreto n. 202 del 28/12/2022 e art. 7 delle Linee Guida applicative, riportati nell'allegato mod. 4.

8. L'Autorità, si atterrà puntualmente a quanto stabilito nel Decreto n. 202 del 28/12/2022 e nelle relative Linee Guida.

#### **Art. 4 – Procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 cod. nav.**

1. Il procedimento per il rilascio della concessione può essere avviato d'ufficio o a istanza di parte.

2. Nel caso di procedimento avviato d'ufficio, qualora l'AdSP per l'attuazione delle scelte di politica portuale intenda assentire in concessione beni del demanio marittimo, nel rispetto di quanto previsto nella pianificazione portuale verrà predisposto apposito bando di gara/avviso pubblico che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari possano valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura medesima quali: l'oggetto della concessione, le prestazioni attese dal concessionario, la misura del canone, la durata della concessione, i criteri di selezione in caso di procedura comparativa.

3. Si applica ai procedimenti avviati d'ufficio, per quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento previste per i procedimenti ad istanza di parte.



4. Nel caso di procedimento a istanza di parte, l'istante oltre al modello ministeriale "D1-D2" di cui al precedente articolo 2, dovrà presentare i documenti elencati negli articoli che seguono.

#### **a) Concessioni di durata infraquadriennale**

1. Chiunque, ai sensi dell'art. 36 cod. nav. intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime nei porti rientranti nelle competenze dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (più avanti semplicemente denominata Autorità) è tenuto a presentare quanto segue, nei modi e nelle forme indicati.

La domanda e relativi allegati dovranno essere obbligatoriamente trasmessi esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [segreteria@pec.porto.ancona.it](mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it) oppure in alternativa, compilabile tramite lo Sportello Unico Amministrativo dell'Autorità al seguente link: [SUA - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale](#)

Le sottoscrizioni dei soggetti interessati dovranno essere apposte esclusivamente con firma digitale in corso di validità.

Tutta la modulistica indicata ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo è scaricabile al seguente link: <https://porto.ancona.it/it/page/modulistica-133410>.

- 1) Domanda in bollo da €16,00 come da modulistica pubblicata sul sito istituzionale unitamente ai modelli SID di cui all' art. 2 con indicazione precisa dell'area richiesta in concessione e della superficie, dell'uso che intende fare del bene demaniale, e della durata della concessione richiesta. Alla domanda va allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i. L'assolvimento dell'imposta di bollo potrà avvenire anche in forma virtuale presentando quietanza di avvenuto pagamento del modello F24 con codice tributo 2501 per €16,00. L'eventuale esenzione dal versamento dell'imposta di bollo potrà essere fatta valere dalla parte con indicazione degli estremi normativi che danno luogo all'esenzione;
- 2) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA, contenente attestazione di assenza procedure concorsuali (Allegato A);
- 3) Atto costitutivo e statuto (solo per Enti/Associazioni);
- 4) Dichiarazione del possesso dei requisiti di legge per l'ottenimento di concessioni di beni pubblici ivi compresa la regolare posizione nei confronti della normativa antimafia (Allegato C);
- 5) Attestazione di avvenuto versamento diritti di istruttoria pari ad euro 150,00 da versare mediante PagoPa – link al seguente <https://porto.ancona.it/it/page/pagopa> , selezionando la voce "Diritti spese istruttoria rilascio autorizzazioni";
- 6) Planimetria dell'area interessata, in scala adeguata, sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento, da cui si evinca la collocazione dell'area/manufatti da assentire rispetto alla circoscrizione portuale di riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi;
- 7) Elaborati grafici quotati, in scala adeguata, comprendenti aree, piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare o già presenti sull'area richiesta, sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi;



- 8) Relazione tecnico illustrativa sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi;
- 9) Asseverazione del tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di Riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi, in ordine alla rispondenza dell'intervento e degli usi prospettati alle disposizioni di cui al vigente Piano Regolatore Portuale e agli altri strumenti urbanistici vigenti;
- 10) In caso di istanza di rinnovo della concessione su cui insistono manufatti: dichiarazione di stato legittimo degli immobili ex art. 9 bis e art. 34 bis DPR 380/2001 che attesti la conformità urbanistico-edilizia degli immobili e opere di cui si chiede il mantenimento sottoscritti digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di Riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi;
- 11) In caso di rinnovo di concessione, dichiarazione di conformità/certificato di idoneità degli impianti (elettrico, idrico) eventualmente presenti, nonché relazione sulle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolte, sottoscritti digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di Riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi;
- 12) Dichiaraione di tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di Riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi, circa la assoggettabilità o meno delle attività che si intende svolgere alle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011 e in generale alle norme di prevenzione incendi;
- 13) Modelli informatici di cui al precedente art. 2.

L'Autorità di riserva di chiedere ulteriori integrazioni documentali compreso – in caso di rinnovo della concessione - l'eventuale certificato di idoneità statica degli immobili e manufatti che insistono sui beni assentiti.

### **b) Concessioni di durata superiore al quadriennio**

1. Concessioni di durata superiore al quadriennio saranno valutate esclusivamente con riguardo all'impegno dell'aspirante concessionario di eseguire sul bene demaniale di interesse operazioni di investimento funzionali al suo miglioramento/valorizzazione. A tal fine, dovranno essere obbligatoriamente presentati, oltre ai documenti di cui al punto a) del presente articolo, anche i seguenti:

- 1) Programma degli investimenti complessivamente previsti e degli eventuali impegni assunti per l'occupazione. Per gli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali dovrà essere allegato il progetto che deve contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili a definire in modo univoco le caratteristiche tecniche, dimensionali (sia architettoniche che strutturali) e funzionali dell'intervento. Tutti gli elaborati devono essere opportunamente quotati e riportare le destinazioni. Il progetto deve individuare anche le eventuali componenti (impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate alla valorizzazione del bene demaniale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di "safety" che di "security", compresi oneri professionali di progettazione, ecc.); la dichiarazione del richiedente dovrà essere asseverata da professionista abilitato regolarmente iscritto all'Albo di Riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi, che attesti la fattibilità delle opere dichiarate nel contesto dei beni demaniali interessati, la loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti, nonché la congruità dei prezzi considerati per determinare l'investimento complessivo. In mancanza della asseverazione essi non saranno



valutati. Sono espressamente esclusi dagli investimenti valutabili ai fini della durata richiesta quelli relativi a mezzi operativi e a beni intangibili (software etc.);

- 2) Piano economico-finanziario da cui risultino la sostenibilità dell'investimento previsto e la remuneratività dell'attività programmata, per tutta la durata della concessione. Il piano dovrà essere asseverato da professionista abilitato regolarmente iscritto all'Albo nel caso di concessioni con durata fino a 10 anni; per durata superiore, l'asseverazione andrà resa da società di revisione abilitata o da istituto di credito. Esso dovrà comprendere il piano di ammortamento degli eventuali nuovi investimenti nei beni chiesti in concessione: per ciascuna categoria di beni dovrà essere dichiarata l'aliquota di ammortamento che sarà adottata e il conseguente valore residuo che i beni avranno al termine della concessione. I suddetti documenti saranno valutati dall'Autorità, che potrà richiedere chiarimenti e specificazioni. Essa potrà inoltre richiedere eventuali modifiche dei criteri di ammortamento, e ciò ai fini della applicazione del disposto di cui al successivo articolo 16;
  - 3) Resta ferma la facoltà dell'Autorità di chiedere ulteriori copie della documentazione presentata, o ulteriore documentazione, se ritenuta occorrente per il perfezionamento dell'iter istruttorio. L'istanza sarà sottoposta ad esame e valutazione di compatibilità con i programmi attuativi e di sviluppo del porto, nonché in relazione alle previsioni del Piano Regolatore Portuale.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del Reg. Cod. Nav., le concessioni di durata superiore al quadriennio o che importino opere di difficile rimozione sono fatte per atto pubblico.
3. La durata della concessione non può essere superiore al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario del concessionario.
4. Si applica il successivo art. 38 del presente Regolamento.
5. La durata delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.L. 131/2024, convertito con legge n. 166 del 14.11.2024, non è inferiore ai cinque anni e non è superiore ai venti anni
6. L'Autorità si riserva la facoltà di rilasciare concessioni di durata superiore al quadriennio in caso di istanza formalizzata da Ente pubblico o società in house per la gestione di servizi pubblici essenziali e/o infrastrutture di pubblico interesse nei limiti della durata prevista nella riconnessa concessione del servizio pubblico.

### c) Procedimento istruttorio

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 84/94, il Segretario Generale cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato di gestione. Il Segretario Generale assegna al Dirigente o al Funzionario responsabile della Sezione demanio la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente i procedimenti amministrativi.
2. Una volta ricevuta la richiesta, se si ravvisa la manifesta irricevibilità, improcedibilità, infondatezza dell'istanza o inammissibilità, il procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90, viene concluso mediante un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.



2. Le istanze non corredate del Modello ministeriale estrapolato dal sistema “SID” corrispondente, sono ritenute improcedibili ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento.
3. Qualora le istanze risultino ammissibili, l’Autorità comunicherà all’interessato l’avvio del procedimento con le modalità previste dagli artt. 7 e ss. della legge 241/90.
4. Per le istanze ammissibili, ma carenti rispetto alla documentazione prescritta dal presente Regolamento, l’Autorità procederà ad invitare il richiedente a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, con l’avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l’istanza si intende respinta.
5. Nelle more dell’integrazione della domanda, i termini istruttori si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall’atto di ricevimento della documentazione integrativa.
6. Qualora, a seguito dell’integrazione documentale, la domanda appaia comunque carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il suindicato termine, l’Autorità, fermo il preavviso di cui all’art. 10 bis della legge 241/90, respinge la domanda ed il relativo procedimento viene archiviato.
7. Non rientrano nelle difformità le anomalie (errori tecnici) riscontrate dal SID in sede di acquisizione del Modello di domanda, ai fini dell’avvio del procedimento. Dette anomalie devono essere comunque eliminate, laddove possibile anche in relazione alle procedure SID, prima della pubblicazione del relativo avviso.
8. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta – salvo che detta irregolarità o incompletezza attenga ad elementi ritenuti essenziali, l’RdP ne dà comunicazione scritta all’istante e assegna il termine per regolarizzare/completare la domanda pena l’improcedibilità della stessa.
9. Non potranno essere istruite ed accolte istanze presentate da richiedenti o da società ad essi riconducibili che siano stati dichiarati decaduti per una delle cause di cui all’art. 47 Cod. Nav., nel quinquennio precedente, dalla titolarità di una precedente concessione rilasciata dall’Autorità o verso i quali l’Autorità vanti crediti derivanti da rapporti pregressi, non solo concessionari, salva la pronta regolarizzazione della pendenza a semplice richiesta dell’AdSP.
10. I termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo sono individuati nell’allegato F del presente Regolamento.
11. Per le richieste complete l’Autorità procede alle verifiche previste per legge e in particolare, ferma restando la presentazione della dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale come da modelli allegati, procederà alla verifica d’ufficio delle seguenti condizioni:
  - Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ai sensi dell’art. 94, c. 6, D. Lgs. 36/2023;
  - Insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’Articolo 67 D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui al medesimo decreto. - Assenza di situazioni debitorie nei confronti dell’AdSPMAC derivanti da rapporti pregressi, non solo concessionari.
  - Nel caso delle concessioni rilasciate ai sensi dell’art. 18 L.84/1994 e le concessioni disciplinate dalla L.118/2022 si applicano gli artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023.



12. Eventuali irregolarità emerse, dovranno essere sanate, su richiesta dell'AdSP, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la reiezione della domanda e la successiva archiviazione, salvo diverse valutazioni a discrezione dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
13. Sono dichiarate inammissibili le istanze non coerenti con il Piano regolatore portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore.

#### **d) Pubblicazione dell'avviso**

1. Per le domande procedibili, si provvede alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 Reg. Cod. Nav., al fine dell'acquisizione di osservazioni, opposizioni e/o domande in concorrenza.
2. La domanda è pubblicata tramite avviso a firma del Segretario Generale e del Presidente dell'AdSP, che verrà pubblicato sul sito istituzionale e sull'albo pretorio dell'AdSP e richiesto per la pubblicazione presso l'Albo pretorio del Comune e dell'Autorità Marittima ove insiste il bene demaniale oggetto di concessione, per almeno 30 (trenta) giorni, nonché, per le concessioni demaniali di durata superiore a 10 anni, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea per una durata almeno pari a 45 (quarantacinque) giorni.
3. Ai sensi del D.I. 202/2022, per le concessioni ex art. 18 legge 84/94, la domanda è pubblicata, nel rispetto di quanto previsto nelle Linee guida di cui al decreto 110/2023, oltre che come previsto al comma 2, anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Sezione SID - Il Portale del mare come previsto dalle Linee Guida.
4. Ai sensi della L. 166/2024, per le concessioni turistico-ricreative e sportive di interesse regionale o nazionale, l'Avviso sarà altresì pubblicato, oltre che come previsto al comma 2, anche sul Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, per le concessioni di durata superiore a 10 (dieci) anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5. L'Autorità, ai sensi dell'art. 18 del Reg. Cod. Nav., valuta, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, eventuali osservazioni e/o opposizioni, dandone riscontro agli interessati prima del prosieguo dello stesso procedimento.

#### **e) - Procedura comparativa delle istanze concorrenti ex art. 37 Cod. Nav-Criteri**

1. In caso di ricezione di domande di concessione concorrenti, si procederà, ai sensi dell'art. 37 Cod. Nav., ad individuare l'istanza che, in relazione alla fattispecie concreta, garantisca la più proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi della stessa per un più rilevante interesse pubblico.
2. A tal fine, verrà effettuata una comparazione tra le domande concorrenti presentate, sulla scorta dei criteri tecnici ed economici con indicazione del relativo punteggio, secondo i criteri generali, adattabili a seconda del caso di specie, indicati nell'Allegato mod.n. 4.
3. Per le concessioni ex art. 18 legge 84/94 si rinvia integralmente alla disciplina contenuta nel D.I. 202/2022 e alle Linee guida di cui al decreto 110/2023.
4. Per le concessioni avente finalità turistico- ricreativa di cui al D.L. 05/10/1993 n. 400 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e di cui alla L. 5 agosto 2022, n. 118 si applica la specifica disciplina prevista all'art. 4 della richiamata L. 118/2022.



5. Per ogni comparazione l'Autorità trasmetterà ai concorrenti un "Disciplinare di gara" recante il regolamento della comparazione che si baserà sui sopraindicati criteri. Eventuali ulteriori criteri potranno essere individuati sulla base della tipologia di concessione da assentire.
6. I richiedenti al fine di partecipare alla procedura di comparazione devono produrre specifica dichiarazione (allegato E) nella quale attestino la sussistenza o meno di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad altre ditte o soggetti partecipanti, nonché devono dichiarare l'idoneità del bene demaniale oggetto di domanda compilando il modello allegato G.
7. La comparazione sarà effettuata da una Commissione composta da 3 componenti che potranno essere individuati tra il personale dell'Autorità con qualifica non inferiore al II Livello o, qualora se ne rilevi l'opportunità, mediante nomina di componenti esterni. La Commissione si esprime a maggioranza dei componenti, esaminando le istanze secondo i criteri e pesi, ove applicabili in relazione alla fattispecie concreta.
8. L'Autorità potrà richiedere agli istanti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, in modo da consentire una valutazione che tenga conto dei criteri stabiliti nel presente articolo.
9. L'esito della comparazione effettuata dalla Commissione interna, in precedenza citata, sarà approvato con Decreto del Presidente previa deliberazione del Comitato di gestione.
10. Il richiedente dovrà impegnarsi a presentare, qualora diventi Concessionario, la documentazione che sarà richiesta dall'Autorità idonea a dimostrare il rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara relativamente a investimenti, traffici, personale, ecc. La mancata presentazione, o la presentazione di documentazione ritenuta dalla Autorità non idonea alla oggettiva verifica, potrà dar corso all'applicazione delle penali previste e/o agli altri atti di legge. Ciascun richiedente dovrà altresì impegnarsi, qualora diventi concessionario ma rinunci alla concessione nei primi 24 (ventiquattro) mesi di vigenza della stessa, al pagamento del canone dovuto per la durata residua della concessione, con il limite massimo di due annualità come stabilito nell'atto di concessione, ed alla presentazione, prima del rilascio della concessione, di specifica cauzione a garanzia di tale pagamento, come dettagliatamente stabilito ai successivi artt. 38 e 39.

#### **f) Acquisizione pareri interni ed esterni. Conferenza di servizi**

1. Ai fini della valutazione delle istanze pervenute, o in caso di procedura comparativa una volta individuata l'istanza meritevole di accoglimento, si procederà secondo il seguente iter istruttorio:
  - a) acquisizione delle valutazioni/pareri da parte delle Direzioni dell'AdSP mediante conferenza di servizi interna o richiesta pareri. La conferenza di servizi interna è presieduta dal dirigente della Direzione competente per il Demanio o suo delegato ed è composta dai Dirigenti delle Direzioni/Divisioni interessate o da loro delegati, che si esprimono, ciascuno per quanto di competenza. All'esito della conferenza di servizi è redatto formale processo verbale;
  - b) acquisizione del parere dell'Agenzia del Demanio, ex art. 13 Reg. Cod. Nav., nonché del Provveditorato OO.PP. con riferimento alla "proprietà demaniale" relativamente alle opere classificate di difficile rimozione;
  - c) acquisizione del parere dell'Autorità marittima per la sicurezza della navigazione e gli aspetti di polizia demaniale;
  - c) acquisizione dell'autorizzazione ex art. 7 Allegato 1 D.Lgs. 141/2024 da chiedersi direttamente da parte dell'aspirante Concessionario all'Agenzia delle Dogane;



- d) verifica dei requisiti di affidabilità del Soggetto richiedente secondo quanto sopra riportato;
- e) acquisizioni di eventuali pareri di altre Amministrazioni nel merito dei seguenti vincoli che qui si riassumono in linea indicativa e non esaustiva:
- 1) tutela imposta dagli strumenti urbanistici edilizi;
  - 2) rispetto della normativa igienico sanitaria;
  - 3) tutela dei profili di sicurezza e antincendio;
  - 4) tutela paesaggistica;
  - 5) tutela dei vincoli culturali, archeologici o di altra natura;
  - 6) tutela delle aree soggette a vincoli militari;
  - 7) tutela degli aspetti ambientali;
  - 8) ogni altro specifico interesse pubblico;
- f) acquisizione del parere del Comitato di Gestione ai sensi del comb. disp. artt. 8 comma 3, lett. m) e 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94.
2. I procedimenti avviati saranno sottoposti, ai fini dell'acquisizione, per le concessioni ex art. 18 L. 84/94, al parere della Commissione Consultiva e del parere/delibera del Comitato di Gestione ovvero, per le concessioni ex art. 36 cod. Nav., del parere del Comitato di Gestione.
3. Il Presidente esercita, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione nonché le competenze attribuite all'Autorità di sistema portuale dagli articoli 16 e 18 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9, comma 5, lett. f) della Legge 84/94.
4. Il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, delibera in ordine alle concessioni da rilasciarsi ai sensi dell'art. 18 della L. 84/94 di durata superiore ai quattro anni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. g) della L. 84/94.
5. Su parere/deliberazione del Comitato di Gestione, si potrà procedere ad ulteriore iter istruttorio, per quanto concerne eventuali integrazioni e/o pareri occorrenti.
6. Qualora l'istruttoria dia esito favorevole, verrà comunicato all'istante l'accoglimento della domanda con contestuale richiesta degli adempimenti propedeutici al rilascio del provvedimento finale a firma del Presidente dell'AdSP.
7. Qualora l'istruttoria dia esito negativo, la domanda verrà respinta con provvedimento a firma del Segretario Generale e del Presidente dell'AdSP ed il relativo procedimento verrà archiviato, fermo il preavviso di cui all'Articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Resta salva la facoltà del Presidente di discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria in conformità a quanto previsto dall'art. 6, co.1, lett. e) della L. 241/90.
8. Il provvedimento finale è costituito dal rilascio del titolo demaniale concessorio (nella forma di Licenza o di Atto Formale), che sarà sottoscritto dalle parti a mezzo firma digitale, con modalità in presenza o da remoto, tali da assicurare l'immodificabilità, contestualità e integrità dell'atto sottoscritto dalle parti.
9. Il provvedimento finale, laddove previsto dalla legge, sarà sottoposto a registrazione, con spese a totale carico del concessionario e successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale.

### **g) Adempimenti funzionali al rilascio del titolo**



Nel caso di positiva conclusione del procedimento, l'aspirante concessionario sarà tenuto a presentare la seguente documentazione, ai fini del rilascio del titolo:

- 1) Quietanza di avvenuto versamento del canone corrente salvo conguaglio;
- 2) Produzione dell'autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 7 allegato 1 D.lgs 141/2024 per la vigilanza della linea doganale, laddove prevista;
- 3) Cauzione nelle forme e importi previsti dal successivo articolo 44 del presente Regolamento;
- 4) Polizza all risk che copra anche i danni da incendio, fulmine, scoppio, terremoto e ogni altro evento calamitoso di massimale pari, per ogni singolo bene, al valore di rimpiazzo con vincolo a favore dell'Autorità di Sistema Portuale esclusivamente per manufatti di difficile rimozione ovvero per pertinenze demaniali. La polizza non sarà richiesta laddove il rilascio dei titoli demaniali afferisca aree scoperte, ovvero manufatti di facile rimozione. Il concessionario è obbligato a presentare, unitamente alla polizza di cui all'Allegato "Cauzione e Polizze" schema n. 3, anche la documentazione tecnica inerente la stima del valore del bene assicurato, effettuata dalla compagnia assicuratrice.
- 5) Polizza RCT RCO di importo non inferiore a €1.000.000 unico. Nel caso di concessione demaniale per le finalità di cui all'art. 27 lett. d) del presente regolamento, il massimale è ridotto a €500.000,00, ferma restando la facoltà dell'Ente, in relazione all'attività dedotta, di incrementare tale valore fino alla soglia di €1.000.000,00.
- 6) Quietanza di versamento delle spese di registrazione e di bollo, determinate dall'Adsp, laddove previste.
- 7) Prestazione delle garanzie fidejussorie per le concessioni ex art. 18 legge 84/94 secondo quanto previsto nel D.I. 202/2022.

Nel caso di concessione demaniale per le finalità di cui all'articolo 27 lett. d) del presente Regolamento – esclusi i casi in cui il titolo abbia ad oggetto pertinenze demaniali o comunque beni di difficile rimozione, suscettibili di applicazione della procedura di cui all'art 49 del Cod. Nav., deve essere presentata la documentazione di cui sopra ad eccezione della polizza di cui alla precedente punto n.4).

Il richiedente dovrà impegnarsi a presentare, la documentazione che sarà richiesta dall'Autorità idonea a dimostrare il rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara relativamente a investimenti, traffici, personale, ecc. La mancata presentazione, o la presentazione di documentazione ritenuta dalla Autorità non idonea alla oggettiva verifica, potrà dar corso all'applicazione delle penali previste e/o agli altri atti di legge.

La presentazione dei documenti dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salvo motivati impedimenti da valutarsi. In mancanza, previo un unico avviso di sollecito, con assegnazione di ulteriori 20 (venti) giorni per l'adempimento, la pratica verrà archiviata per carenza di interesse del richiedente e, in caso di più istanze concorrenti, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del provvedimento, sia la licenza sia l'atto formale sono soggetti al repertorio ed alla registrazione ai sensi dell'art. 21 Reg. Cod. Nav. nonché al versamento delle imposte di registro e bollo a carico del richiedente presso l'Agenzia delle Entrate.



## CAPO III - VICENDE SUCCESSIVE AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

### Art. 5 – Attività di verifica

1. La permanenza in capo ai soggetti concessionari, dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, compresa l'attuazione degli investimenti, la realizzazione delle opere e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è verificata dall'Autorità durante tutta la vigenza della concessione.

A tal fine – considerata la numerosità delle pratiche concessorie istruite nell'ambito della circoscrizione di competenza -, l'Autorità procede annualmente a estrarre il campione delle pratiche che saranno sottoposte a sopralluogo ai fini della vigilanza demaniale.

2. Per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94, l'AdSP svolge annualmente attività di verifica sulla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge 84/94 nonché procede alla verifica sulla attuazione del programma degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lett. a) dell'art. 18 legge 84/94, secondo quanto previsto dal Regolamento Ministeriale n. 202/22 e relative Linee Guida.

3. In relazione alle concessioni ex art. 18 L. 84/1994 aventi durata superiore a cinque anni, l'AdSP svolge ogni cinque anni un'approfondita analisi dell'andamento del rapporto concessorio, verificando il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario e i risultati raggiunti sul piano dei traffici e dell'occupazione, anche rispetto all'andamento dello specifico mercato settoriale in cui opera il concessionario.

L'Autorità concedente relaziona tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito dell'analisi effettuata, proponendo, anche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal medesimo Ministero, le modifiche del programma degli investimenti e del piano economico finanziario occorrenti per il migliore perseguitamento dell'interesse pubblico, secondo quanto previsto dal Regolamento Ministeriale n. 202/22 e relative Linee Guida.

4. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia integralmente al D.M. 202/2022 e alle relative Linee guida.

### Art. 6 – Subingresso ex art. 46 Codice Navigazione e art. 30 Reg. Cod. Nav.

1. Qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Autorità concedente nei modi e nelle forme di seguito elencati e presentando la seguente documentazione:

1) Domanda in bollo di autorizzazione al subentro e contestuale rinuncia alla concessione demaniale marittima, presentata dall'originario concessionario, reperibile al seguente link: <https://porto.ancona.it/it/page/modulistica-133410>;



- 2) Domanda in bollo da parte del soggetto subentrante e dichiarazione di avvenuta verifica e accettazione dello stato dei luoghi conforme a quanto riportato nella planimetria allegata alla licenza originaria reperibile al seguente link: <https://porto.ancona.it/it/page/modulistica-133410>  
L'assolvimento dell'imposta di bollo potrà avvenire anche in forma virtuale presentando quietanza di avvenuto pagamento del modello F24 con codice tributo 2501 per €16,00. L'eventuale esenzione dal versamento dell'imposta di bollo potrà essere fatta valere dalla parte con indicazione degli estremi normativi che danno luogo all'esenzione.
- 3) Produzione modello SID D4, secondo le indicazioni fornite all'articolo 2.
- 4) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione camerale in capo all'aspirante subentrante e al concessionario; le imprese appartenenti a stati esteri possono presentare, una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- 5) Laddove i soggetti siano rappresentati da Enti o Associazioni, copia atto costitutivo e/o Statuto;
- 6) Attestazione di avvenuto versamento diritti di istruttoria pari ad euro 350,00 da versare mediante PagoPa – link al seguente <https://porto.ancona.it/it/page/pagopa>, selezionando la voce “Diritti spese istruttoria rilascio autorizzazioni”;
- 7) Scrittura privata autenticata o atto pubblico notarile registrati presso l'Agenzia delle Entrate di cessione e/o compravendita d'azienda dell'attività contenente condizione sospensiva dell'efficacia riferita al preventivo ottenimento della licenza di subingresso ex art. 46 Cod. Nav. e 30 Reg. Cod. Nav. da parte dell'Adsp.
2. E' ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriori chiarimenti e/o documentazione o ulteriore copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.
3. La domanda, se completa, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. per eventuali osservazioni e/o opposizioni sul sito istituzionale dell'AdSP, sull'albo pretorio della Capitaneria di Porto e del Comune di competenza per 20 (venti) giorni consecutivi.
4. All'esito dell'istruttoria, qualora non sussistano motivi ostativi, acquisito il parere/delibera del Comitato di Gestione, ed ultimate le verifiche di legge si procederà al rilascio della licenza di subingresso, soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.
5. Il rilascio è subordinato all'avvenuta voltura della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav e alla dichiarazione, resa dal subentrante, di accettare senza eccezione alcuna, le condizioni contenute nell'atto di sub ingresso nonché quelle stabilite nel titolo di concessione originario, succedendo nelle posizioni attive e passive, passate e future che ne derivano, come se la concessione fosse stata al medesimo rilasciata fin dall'origine.
6. Le istanze possono pervenire mediante la trasmissione dei documenti utilizzando la posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [segreteria@pec.porto.ancona.it](mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it) oppure in alternativa, compilabile tramite lo Sportello Unico Amministrativo dell'Autorità al seguente link: [SUA - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale](#)
7. Con riguardo alle Concessioni ex art. 18 L. 84/1994 si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze n. 202 del 28.12.2022 e relative Linee Guida.



8. Ferma restando la disciplina contenuta nel presente articolo, il Concessionario dovrà impegnarsi a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale, per i conseguenti adempimenti di competenza, eventuali variazioni dello stesso, nonché ogni modifica e variazione della compagine societaria che possa verificarsi durante il periodo di validità della presente concessione.

**Art.7 – Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione ex art. 45 bis**  
**Cod.Nav. e art. 18 comma 9 L. 84/1994**

1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie nell'ambito della concessione. Al fine di ottenere l'autorizzazione il concessionario deve presentare la seguente documentazione:

- 1) Domanda in bollo di autorizzazione all'affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto di concessione demaniale marittima presentata dal concessionario reperibile al seguente link: <https://porto.ancona.it/it/page/modulistica-133410>;
- 2) Domanda in bollo di autorizzazione all'affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione demaniale marittima presentata dall'aspirante affidatario e dichiarazione di avvenuta verifica reperibile al seguente link: <https://porto.ancona.it/it/page/modulistica-133410>  
L'assolvimento dell'imposta di bollo potrà avvenire anche in forma virtuale presentando quietanza di avvenuto pagamento del modello F24 con codice tributo 2501 per €16,00. L'eventuale esenzione dal versamento dell'imposta di bollo potrà essere fatta valere dalla parte con indicazione degli estremi normativi che danno luogo all'esenzione;
- 3) Modello SID D6 secondo le indicazioni fornite all'articolo 2;
- 4) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione camerale in capo all'aspirante affidatario e al concessionario; le imprese appartenenti a stati esteri possono presentare, una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- 5) Laddove i soggetti siano rappresentati da Enti o Associazioni, copia atto costitutivo e/o Statuto;
- 6) Attestazione di avvenuto versamento diritti di istruttoria pari ad euro 350,00 da versare mediante PagoPa – link al seguente <https://porto.ancona.it/it/page/pagopa>, selezionando la voce “Diritti spese istruttoria rilascio autorizzazioni”;
- 7) Scrittura privata autenticata o atto pubblico notarile registrati presso l'Agenzia delle Entrate di affitto d'azienda dell'attività contenente condizione sospensiva dell'efficacia riferita al preventivo ottenimento della autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav. da parte dell'Adsp;
- 8) Planimetria delle aree di soggettiva gestione o esercizio in caso di affidamento di attività secondarie avendo cura di indicare nella planimetria la porzione interessata.

2. E' ammessa facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriori chiarimenti e/o documentazione o ulteriore copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.



3. All'esito dell'istruttoria, qualora non sussistano motivi ostativi, acquisito il parere/delibera del Comitato di Gestione, ed ultimate le verifiche di legge si procederà al rilascio dell'autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav. ovvero ex art. 18 comma 9 L. 84/1994, soggetta al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

4. Le istanze possono pervenire mediante la trasmissione dei documenti utilizzando la posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [segreteria@pec.porto.ancona.it](mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it) oppure in alternativa, compilabile tramite lo Sportello Unico Amministrativo dell'Autorità al seguente link: [SUA - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale](#)

### **Art. 8 – Variazioni al contenuto della concessione**

1. Il Concessionario che intenda apportare variazioni nell'estensione nella zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve farne preventiva richiesta alla Autorità al fine dell'ottenimento di atto o licenza suppletivi.

La domanda e relativi allegati dovranno essere obbligatoriamente trasmessi esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [segreteria@pec.porto.ancona.it](mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it) oppure in alternativa , compilabile tramite lo Sportello Unico Amministrativo dell'Autorità al seguente link: [SUA - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale](#)

Le sottoscrizioni dei soggetti interessati dovranno essere apposte esclusivamente con firma digitale in corso di validità.

Tutta la modulistica indicata ai punti a) e b) del presente articolo è scaricabile al seguente link: <https://porto.ancona.it/it/page/modulistica-133410>.

2. Può presentare domanda il soggetto concessionario munito di titolo concessorio costituito da atto formale pluriennale, accordo sostitutivo, ovvero di licenza demaniale marittima, nei modi e nelle forme di seguito elencati:

#### **a) Variazione sostanziale**

1. Con riferimento alle concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 36 cod. nav., nel caso di variazione sostanziale, - intendendosi per tale quella che incide nell'estensione della zona concessa (con conseguente ampliamento/riduzione) o nelle opere o nelle modalità di esercizio - sarà rilasciata una licenza suppletiva o Atto Formale suppletivo ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. In tal caso il concessionario è tenuto a presentare la seguente documentazione a mezzo a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [segreteria@pec.porto.ancona.it](mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it) oppure in alternativa, compilabile tramite lo Sportello Unico Amministrativo dell'Autorità al seguente link: [SUA - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale](#):

1) Domanda in bollo da €16,00 come da modulistica pubblicata sul sito istituzionale con indicazione precisa dell'area richiesta in concessione e della superficie, dell'uso che intende fare del bene demaniale. Alla domanda va allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i. L'assolvimento dell'imposta di bollo potrà avvenire anche in forma virtuale presentando quietanza di avvenuto pagamento del modello F24 con codice tributo 2501



- per €16,00. L'eventuale esenzione dal versamento dell'imposta di bollo potrà essere fatta valere dalla parte con indicazione degli estremi normativi che danno luogo all'esenzione;
- 2) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA, contenente attestazione di assenza procedure concorsuali (Allegato A);
  - 3) Dichiarazione del possesso dei requisiti di legge per l'ottenimento di concessioni di beni pubblici ivi compresa la regolare posizione nei confronti della normativa antimafia (Allegato C);
  - 4) Planimetria dell'area interessata, in scala adeguata, sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento, da cui si evinca la collocazione dell'area/manufatti da assentire rispetto alla circoscrizione portuale di riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi;
  - 5) Elaborati grafici, in scala adeguata, comprendenti aree, piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare o già presenti sull'area richiesta, sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi. Gli elaborati e le planimetrie dovranno comprendere l'intera assentita, valorizzando con apposita retinatura la superficie richiesta in ampliamento e/o variazione;
  - 6) Relazione tecnico illustrativa sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi;
  - 7) Asseverazione del tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi, in ordine alla rispondenza dell'intervento e degli usi prospettati alle disposizioni di cui al vigente Piano Regolatore Portuale e agli altri strumenti urbanistici vigenti;
  - 8) Dichiarazione di tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di Riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi, circa la assoggettabilità o meno delle attività che si intende svolgere alle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011 e in generale alle norme di prevenzione incendi;
  - 9) Quietanza di versamento di un diritto fisso pari a euro 200,00 a compensazione forfettaria delle spese istruttorie e d'ufficio, mediante il sito PagoPa accessibile al seguente link: <https://porto.ancona.it/it/page/pagopa>, selezionando la voce "Diritti spese istruttoria rilascio autorizzazioni";
  - 10) Modello informatico SID D3 di cui all'art. 2.
2. La domanda verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. per eventuali osservazioni e/o opposizioni sul sito istituzionale dell'AdSP, sull'albo pretorio della Capitaneria di Porto e del Comune di competenza per 20 (venti) giorni consecutivi.
3. I procedimenti avviati saranno sottoposti, ai fini dell'acquisizione del parere/delibera del Comitato di Gestione.
4. Su parere/delibera del Comitato di Gestione, si potrà procedere ad ulteriore iter istruttorio, per quanto concerne eventuali integrazioni e/o pareri occorrenti.
5. Qualora l'istruttoria dia esito favorevole, verrà comunicato all'istante l'accoglimento della domanda con contestuale richiesta degli adempimenti propedeutici al rilascio del provvedimento finale a firma del Presidente dell'AdSP.
6. Qualora l'istruttoria svolta dia esito negativo, la domanda verrà respinta con provvedimento a firma del Segretario Generale e del Presidente dell'AdSP ed il relativo procedimento verrà archiviato, fermo il preavviso di cui all'Articolo 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed



integrazioni. Resta salva la facoltà del Presidente di discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria in conformità a quanto previsto dall'art. 6, co.1, lett. e) della L. 241/90.

7. Il provvedimento finale è costituito dal rilascio del titolo demaniale concessorio suppletivo (nella forma di Licenza o di Atto Formale suppletivi), che sarà sottoscritto dalle parti a mezzo firma digitale, con modalità in presenza o da remoto, tali da assicurare l'immodificabilità, contestualità e integrità dell'atto sottoscritto dalle parti.

8. Il provvedimento finale, laddove previsto dalla legge, sarà sottoposto a registrazione, con spese a totale carico del concessionario e successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale.

#### **b) Variazione non sostanziale**

1. Qualora le modifiche non comportino alterazione sostanziale al complesso della concessione, o non vi sia modifica nell'estensione, sarà rilasciata autorizzazione ai sensi dell'art 24 comma 2, ultimo inciso Reg. Cod. Nav, senza formalità istruttorie, previa produzione della seguente documentazione, da presentare a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [segreteria@pec.porto.ancona.it](mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it) oppure in alternativa, compilabile tramite lo Sportello Unico Amministrativo dell'Autorità al seguente link: [SUA - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale](#):

- 1) Domanda in bollo da €16,00 come da modulistica pubblicata sul sito istituzionale con indicazione precisa dell'area richiesta in concessione e della superficie, dell'uso che intende fare del bene demaniale. Alla domanda va allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i. L'assolvimento dell'imposta di bollo potrà avvenire anche in forma virtuale presentando quietanza di avvenuto pagamento del modello F24 con codice tributo 2501 per €16,00. L'eventuale esenzione dal versamento dell'imposta di bollo potrà essere fatta valere dalla parte con indicazione degli estremi normativi che danno luogo all'esenzione;
- 2) Planimetria dell'area interessata, in scala adeguata, sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento, da cui si evinca la collocazione dell'area/manufatti da assentire rispetto alla circoscrizione portuale di riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi;
- 3) Elaborati grafici, in scala adeguata, comprendenti aree, piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare o già presenti sull'area richiesta, sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi. Gli elaborati e le planimetrie dovranno comprendere l'intera assentita, valorizzando con apposita retinatura la superficie richiesta in ampliamento e/o variazione;
- 4) Quietanza di versamento di un diritto fisso pari a euro 200,00 a compensazione forfettaria delle spese istruttorie e d'ufficio, mediante il sito PagoPa accessibile al seguente link: <https://porto.ancona.it/it/page/pagopa>, selezionando la voce "Diritti spese istruttoria rilascio autorizzazioni".



2. L'Autorità potrà richiedere ogni ulteriore documentazione o informazione ritenuta necessaria per l'esame e la valutazione dell'istanza ai sensi delle altre disposizioni del presente Regolamento.
3. L'autorizzazione ex art 24 comma 2, ultimo inciso Reg. Cod. Nav. sarà rilasciata senza formalità istruttorie, salvo l'acquisizione dei pareri, laddove previsti e/o ritenuti opportuni e/o necessari, agli Enti indicati all'art. 2 lettera c) del presente Regolamento.

**c) Modifica del contenuto della concessione demaniale rilasciata ai sensi dell'art. 18 L. 84/1994**

1. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto n. 202/2022 la variazione dell'estensione della area concessa o delle opere o delle modalità di esercizio può essere consentita dall'AdSP ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 24 Reg. Cod. Nav.

2. L'estensione della durata della concessione, in ogni caso non superiore a cinque anni, può essere consentita per il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti relativi ad interventi occorrenti per l'adeguamento delle strutture portuali o per il mantenimento della funzionalità della concessione.

3. Fermo quanto previsto dal comma 2, ai fini del riconoscimento dell'estensione della durata della concessione ai sensi del medesimo comma, gli investimenti devono riguardare interventi non previsti nel programma di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g) , punto 1) Decreto 202/2022, proposti con istanza del concessionario, pubblicata con le modalità di cui all'articolo 4, del medesimo Decreto ai soli fini della proposizione di osservazioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, Reg. Cod. Nav., e autorizzati dall'AdSP. Non possono essere autorizzati nuovi interventi nei tre anni antecedenti alla scadenza della concessione.

4. Nel caso di istanza di concessione di durata superiore a quaranta anni, sarà acquisito preventivamente il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alla coerenza della variazione della durata con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si esprime entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

5. Al di fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo , per le istanze che prevedano mutamenti sostanziali dei contenuti della concessione, l'ADSP procede secondo quanto previsto dall'articolo 2 Decreto 202/2022.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art.8 del presente regolamento lett. a) e b) in quanto compatibili con la disciplina sopra richiamata.

#### CAPO IV – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI AREE DEMANIALI

##### **Art. 9 – Richiesta di autorizzazione a occupazioni temporanee**

1. Le richieste di occupazioni temporanee connesse a iniziative quali eventi, fiere, manifestazioni sportive turistiche e/o culturali o altre finalità considerate meritevoli dall'Autorità e che non prevedano opere inamovibili, saranno valutate dall'Ente che, a proprio giudizio discrezionale, potrà concedere la relativa autorizzazione fino a un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.



2. Le richieste di porzioni di aree demaniali per l'allestimento di ponteggi, impalcature o simili apprestamenti o per aree di cantiere, anche necessarie per esigenze di lavorazioni o manutenzioni di beni insistenti anche parzialmente nelle aree di competenza di questa Autorità e che non prevedano opere inamovibili, e l'individuazione di aree di carico a terra e deposito di materiale lapideo (o similare) saranno valutate dall'Ente che, a proprio giudizio discrezionale, potrà concedere la relativa autorizzazione fino a un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

3. Laddove la domanda di occupazione sia formalizzata da Enti pubblici per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche la relativa autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo massimo pari a 180 (centottanta) giorni.

4. Per esigenze superiori ai termini sopra indicati dovrà essere formalizzata – a seconda della fattispecie – a questa Autorità domanda di concessione ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. o, all'Autorità marittima, domanda di consegna delle aree ai sensi dell'art. 34 Cod. Nav.

5. La domanda e relativi allegati dovranno essere obbligatoriamente trasmessi esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [segreteria@pec.porto.ancona.it](mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it) oppure in alternativa, compilabile tramite lo Sportello Unico Amministrativo dell'Autorità al seguente link: [SUA - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale](#)

Le sottoscrizioni dei soggetti interessati dovranno essere apposte esclusivamente con firma digitale in corso di validità.

6. Tutta la modulistica indicata nel presente articolo è scaricabile al seguente link: <https://porto.ancona.it/it/page/modulistica-133410>.

Per l'ottenimento di tale autorizzazione deve essere presentata la seguente documentazione:

- 1) Domanda in bollo da €16,00 come da modulistica pubblicata sul sito istituzionale pubblicata integralmente in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta digitalmente. Alla domanda va allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i. L'assolvimento dell'imposta di bollo potrà avvenire anche in forma virtuale presentando quietanza di avvenuto pagamento del modello F24 con codice tributo 2501 per €16,00. L'eventuale esenzione dal versamento dell'imposta di bollo potrà essere fatta valere dalla parte con indicazione degli estremi normativi che danno luogo all'esenzione;
- 2) Planimetria quotata dell'area con indicazione della esatta superficie e delle misure necessarie (lunghezza, larghezza, estensione, volumetria, mq. complessivi, distanze e dimensioni di eventuali attrezzature previste, es. gazebo, palco ecc.). La planimetria dovrà essere sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di riferimento di cui dovranno essere indicati gli estremi;
- 3) Relazione tecnico-descrittiva delle attività e/o degli interventi previsti, specificante l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale;
- 4) La durata dell'occupazione oggetto di domanda (precisando giorno di inizio e fine nonché fascia oraria di interesse);
- 5) Comunicazione nominativi e contatti telefonici delle figure reperibili in riferimento alle attività di cui all'occupazione richiesta.

7. L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione (con particolare riferimento al Documento di Sicurezza e valutazione dei rischi e relativo Piano di Emergenza o eventuali ulteriori coperture assicurative, eventualmente anche di altre Ditte interessate alle attività/evento),



nonché di acquisire tutti necessari pareri e nulla osta previsti dalla legge (a titolo esemplificativo, autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 7 Allegato 1 Dlgs 141/2024, autorizzazione della competente Autorità Marittima Marifari etc) laddove sia necessario per il completamento dell'iter istruttorio.

8. La domanda, dovrà essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

9. Qualora la domanda sia presentata senza il rispetto del predetto termine, potrà essere rigettata a insindacabile valutazione discrezionale di questo Ente o, in ogni caso, il canone di occupazione, determinato sulla scorta delle disposizioni recate nei successivi articoli, sarà maggiorato del 20%.

10. Si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le previsioni della Circolare n. 90 del 27 Luglio 1999 e Circolare n. 99 del 15 Maggio 2000 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

11. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alla materia del deposito merci in porto ai sensi dell'art. 50 Cod. Nav. oggetto di separata disciplina.

#### **Art. 10 – Rilascio autorizzazione all'occupazione temporanea**

1. Qualora l'Autorità, a propria valutazione discrezionale, ritenga che non sussistono impedimenti di ordine tecnico, operativo, ecc. alla temporanea occupazione richiesta ai sensi dell'articolo 9, procede al rilascio della relativa autorizzazione, stabilendo esattamente i relativi limiti temporali e di spazio, nonché gli altri eventuali obblighi e adempimenti che il soggetto autorizzato è tenuto a rispettare e assolvere.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve comunque:

a) Presentare la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione di cauzione che garantisca, oltre al pagamento degli eventuali ulteriori canoni dovuti e degli interessi di mora, l'adempimento di tutti gli altri eventuali obblighi contenuti nella autorizzazione, nonché l'integrità dei beni demaniali utilizzati e la loro riconsegna, alla scadenza dell'autorizzazione, rimessi in pristino stato: la cauzione deve essere di ammontare almeno pari al doppio del canone richiesto, con un minimo di euro 5.000 (cinquemila) e può essere prestata mediante deposito in numerario sul conto della Autorità, o, in alternativa, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria rispondenti ai requisiti di cui al successivo art. 44 (come da allegato "Cauzione e Polizze" schemi n. 1 e 2). La cauzione dovrà essere valida sino a svincolo o, comunque fino a 30 (trenta) gg dopo la scadenza dell'occupazione. L'Autorità si riserva di chiedere un importo della cauzione superiore a quanto sopra in ragione della necessità di assicurare l'integrità dei beni demaniali utilizzati e la loro riconsegna.

b) Aver provveduto al pagamento dei canoni/diritti di istruttoria richiesti dalla Autorità come determinati agli articoli 27 e ss. del presente Regolamento.

c) Nel caso in cui l'istanza afferisca a pertinenze demaniali o beni di difficile rimozione è richiesta, altresì, polizza assicurativa all risk con massimali che saranno stabiliti dalla Autorità e con vincolo a favore della stessa.

d) Assicurazione RCT-RCO di importo non inferiore a euro 500.000,00 unico, ferma restando la facoltà dell'Autorità di incrementare tale massimale fino alla soglia di euro 1.000.000,00 in relazione all'attività dedotta;



3. Laddove per la richiesta di occupazione temporanea fossero previste delle attività all'interno dell'ambito portuale di competenza di questo Ente di cui all'ex art. 68 C. N., al fine di poter svolgere le stesse, la Ditta esecutrice dei lavori dovrà effettuare l'iscrizione nel registro di cui all'ex art. 68 C. N. tramite il sito istituzionale di questo Ente, fatte salve le attività escluse previste dall'art. 2 del Regolamento di cui all'Ordinanza n. 14/2023 di questa Autorità.

4. Non sono soggette agli obblighi sopra indicati e al versamento del canone le autorizzazioni concernenti iniziative/eventi/attività di carattere benefico/solidale/pubblica utilità, aventi durata limitata (massimo un giorno), o che prevedano un utilizzo non agli obblighi sopra indicati esclusivo degli spazi richiesti, nonché quelle organizzate dall'Autorità di Sistema.

In questi casi l'Autorità rimane ferma la facoltà dell'AdSP, in relazione alla tipologia dell'iniziativa/evento/attività, di chiedere, analogamente ai provvedimenti concessori/autorizzativi di cui ai precedenti commi, la prestazione di idonea cauzione a garanzia del risarcimento di eventuali danni arrecati ai beni demaniali marittimi in dipendenza dell'autorizzazione rilasciata e la stipula di polizza assicurativa RCT.

### **Articolo 11 – Utilizzazione di zone demaniali marittime per aree di cantiere funzionalmente connesse alla realizzazione di opere pubbliche in ambito portuale**

1. Le aree di cantiere, insistenti sul demanio marittimo e funzionalmente connesse alla realizzazione di opere pubbliche in ambito portuale, saranno individuate e disciplinate negli atti di gara per l'affidamento del relativo appalto di lavori pubblici.

2. Tali aree saranno consegnate dal Direttore dei Lavori, con apposito verbale ex art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, al soggetto aggiudicatario della gara di che trattasi per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera pubblica medesima.

### **Articolo 12 – Passi carrai**

Il titolare di concessione demaniale marittima in vigore può presentare istanza in bollo per essere autorizzato all'apertura di un passo carraio mediante pagamento in misura fissa dell'importo di euro 150,00 (per ciascun passo carrabile oggetto di richiesta) quale diritto di istruttoria, con durata corrispondente alla durata del titolo demaniale a cui esso accede.

Il soggetto è tenuto ad apporre un cartello con nome e logo dell'AdSP MAC, il numero di passo carrabile rilasciato da questa Autorità la scritta passo carrabile e il segnale di divieto di sosta.

## **CAPO V - DURATA E CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE**

### **Art. 13 – Durata della concessione**

Le concessioni vengono ordinariamente rilasciate nella forma di licenza demaniale marittima ai sensi dell'art. 8 del Regolamento al Codice della Navigazione ed hanno durata ordinaria di anni



quattro ferma rimanendo la possibilità di rilasciarle per periodo di tempo inferiore per specifiche esigenze temporanee di utilizzazione.

Durata superiore a quella del quadriennio potrà essere determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché al programma dei traffici presentato secondo quanto previsto all'art. 4 lett. b) del presente Regolamento.

#### **Art. 14 – Cessazione della concessione**

1. La cessazione della concessione demaniale marittima può avvenire per:

- 1) Rinuncia espressa da parte del concessionario;
- 2) Raggiungimento della scadenza dei termini indicati nell'atto concessorio senza presentazione di domanda di nuova concessione o con presentazione di domanda che, a seguito di istanza concorrente e conseguente espletamento procedura comparativa, non veda il vecchio concessionario aggiudicatario della comparazione;
- 3) Decadenza dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 C.N.;
- 4) Revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 42 C.N. e, qualora ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 18, comma 9 della L.84/94 per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), della stessa disposizione.

2. Nei casi sopra richiamati, la cessazione della concessione non darà diritto a rimborso per opere eseguite o spese sostenute, né alla restituzione dell'eventuale quota parte di canone demaniale già corrisposta, fatta salva la disposizione di cui all'art. 42, 3°, 4°, 5° comma Cod. Nav.

3. All'atto della cessazione della concessione, le superfici dovranno essere restituite libere da merci e da ogni altra cosa. In caso contrario, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla diretta rimozione, con addebito delle relative spese e rivalsa sulla cauzione prestata.

4. La fidejussione verrà svincolata, o il deposito restituito, dopo un mese dalla cessazione di efficacia della concessione, previa verifica di avvenuto completo adempimento delle obbligazioni del concessionario nascenti dal titolo concessorio o dalla vigente normativa in materia.

#### **Art. 15 – Rinuncia alla concessione**

1. La domanda di rinuncia alla concessione dovrà essere prodotta, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, mediante l'utilizzo del Mod. «D8» “formato cartaceo” regolarmente bollato e compilato in tutte le sue parti, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [segreteria@pec.porto.ancona.it](mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it), a pena di inammissibilità, da dichiarazione, unitamente a documento di identità del dichiarante, sottoscritta e resa dal concessionario che prevede l'impegno del medesimo a sgomberare la zona occupata - riconsegnandola in pristino stato entro il termine indicato dallo stesso, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, - laddove l'Amministrazione non ritenga di voler acquisire le opere realizzate al Pubblico Demanio Marittimo.



2. Nel caso di manufatti inamovibili, il concessionario uscente sarà tenuto ad assicurare a riconsegna delle chiavi all'Adsp, producendo documentazione fotografica attestante la liberazione dell'immobile, fatte salve le successive verifiche dell'Adsp.
3. Qualora il concessionario non esegua lo sgombero della zona occupata, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza. Il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle eventuali spese nei modi e nei termini prescritti dall'Articolo 84 Cod. Nav.  
Alternativamente l'AdSP potrà rivalersi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature insistenti all'interno dell'immobile ovvero sulla zona demaniale in concessione; vendita che l'AdSP andrà ad eseguire, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta Autorità potrà imporre il rimborso.
4. Resta fermo ed impregiudicato l'obbligo del concessionario di corrispondere il canone per tutto il periodo di occupazione degli spazi portuali e, comunque, per l'intera annualità ancorché lo sgombero avvenga prima dello scadere dell'annualità medesima.
5. L'AdSP si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione e/o informazioni integrative per ogni valutazione di competenza.

#### **Art. 16 – Trattamento di fine concessione**

1. In casi eccezionali e straordinari, è facoltà della Autorità di sistema portuale riconoscere, previa domanda formalizzata da parte del concessionario un indennizzo a titolo di trattamento di fine rapporto pari al valore non ammortizzato degli investimenti effettuati in beni inamovibili, la cui realizzazione e il relativo piano di ammortamento siano stati espressamente e preventivamente approvati e autorizzati dalla AdSP del Mare Adriatico Centrale.
2. Nelle ipotesi sopra indicate il concessionario uscente - qualora presenti istanza di nuova concessione ma, a seguito di procedura comparativa con altre istanze concorrenti, non risulti aggiudicatario, - ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione ai beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, in quanto migliorativi e aggiuntivi e purché siano debitamente autorizzati da questa Autorità di sistema e non ancora ammortizzati al termine della concessione.
3. Il valore di detti beni, come risultante dalla specifica contabilità, è determinato sulla base di una perizia redatta da un esperto individuato dal concessionario uscente tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore, iscritti in apposito elenco tenuto dall'autorità concedente.
4. Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente.
5. Il rimborso di cui sopra potrà essere richiesto solo nei confronti dell'eventuale futuro concessionario (e sarà all'uopo inserito dalla AdSP tra le condizioni della eventuale futura gara) mentre nulla spetterà al concessionario uscente qualora egli non presenti istanza di nuova concessione (o la presenti ma rinunci successivamente) o qualora la futura concessione non fosse rilasciata per qualsiasi causa a chiunque imputabile o per decisioni dell'AdSP.



6. In caso di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 18 L. 84/1994 si applicano l'art. 8 del Decreto 202/2022 e art. 14 del Decreto 110/2023.

7. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alla normativa applicabile in relazione alle concessioni per l'esercizio delle attività turistico- ricreative di cui al D.L. 05/10/1993 n. 400 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e L. 5 agosto 2022, n. 118.

## CAPO VI - ONERI DEL CONCESSIONARIO

### **Art. 17 – Manutenzione delle pertinenze e delle opere fisse**

1. Il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni compresi nella concessione e di quelli che verranno costruiti, osservando, inoltre, le eventuali prescrizioni che, all'occorrenza e per quanto di competenza, fossero dettate dall'Autorità e dalle altre Amministrazioni interessate, ritenute indispensabili per l'agibilità e la sicurezza del bene demaniale, nonché per la conservazione e tutela del pubblico demanio.

2. A tal fine il concessionario, qualora non fosse stato fornito dall'Autorità, o presentato in sede di comparazione, si impegna a redigere, prima della stipula della concessione, il Piano delle manutenzioni indicante chiaramente e dettagliatamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati per la durata della concessione, che sarà soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità.

3. Sarà onere del concessionario attestare, periodicamente, il rispetto del Piano delle manutenzioni, pena l'avvio della decadenza della concessione ex art. 47 Cod. Nav.

4. Il concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere in modo da garantirne il regolare utilizzo in vigenza della concessione e la restituzione delle stesse, alla scadenza, in corretto stato di manutenzione e conservazione. Il concessionario è, pertanto, tenuto a mantenere in buono stato le opere e in efficienza i beni che saranno soggetti a rapida usura per la natura e le caratteristiche nonché dei carichi che vi insisteranno.

5. Sono, inoltre, a carico del concessionario gli adeguamenti di legge dei beni in concessione necessari per l'uso richiesto, nonché l'aggiornamento delle certificazioni, nonché i collaudi, ove richiesti, degli impianti e delle attrezzature, a seguito di adeguamenti o scadenza naturali.

6. Gli interventi di manutenzione straordinaria su opere e/o impianti fissi dovranno ottenere la preventiva approvazione dell'Autorità, nonché le eventuali ulteriori autorizzazioni delle altre competenti Amministrazioni. Detti interventi dovranno essere certificati e collaudati prima della loro entrata in funzione, se richiesto; analogamente dovranno essere aggiornate le certificazioni all'esercizio.

7. In caso di mancata o carente manutenzione dei beni e degli impianti, l'Autorità assegnerà un termine per l'esecuzione degli interventi, che saranno dettagliatamente indicati. In caso di inadempienza, l'Autorità provvederà d'ufficio all'esecuzione degli stessi a carico del concessionario, escutendo eventualmente la garanzia di cui all'articolo 44 del presente



Regolamento, fermo restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti l'ammontare della stessa.

8. L'Autorità, con la concessione, è espressamente manlevata, anche nei confronti di eventuali azioni di terzi, dovute alla carenza e/o all'esecuzione dei lavori manutentivi ed innovativi, la cui responsabilità, di qualunque natura, resta esclusivamente in capo al concessionario o suoi aventi causa.

9. Gli impianti e le opere privi dei necessari collaudi/verifiche non potranno essere in alcun modo utilizzati.

#### **Art. 18 - Interventi di manutenzione ordinaria**

1. I lavori di ordinaria manutenzione sono ad esclusiva cura e carico del concessionario e dovranno essere realizzati al fine di garantire un corretto stato di conservazione di tutte le componenti costruttive dei manufatti realizzati e/o utilizzati, nonché dei relativi impianti tecnologici secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative di settore.

2. È facoltà dell'Autorità, in relazione all'uso ed allo scopo della concessione, richiedere la redazione di un piano delle manutenzioni per tutta la durata della concessione, redatto da un professionista abilitato, che dovrà essere aggiornato, se necessario, successivamente alla realizzazione di eventuali migliorie autorizzate.

3. Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 3 lettera a), gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

4. Il concessionario è tenuto a eseguire gli interventi indicati nel piano delle manutenzioni, ai sensi del comma 2 del precedente articolo, e a relazionare annualmente all'Autorità in merito agli interventi svolti, evitando ammaloramenti dei beni concessi e conseguente depauperamento del patrimonio pubblico, con particolare riferimento a banchine, piazzali, edifici ed infrastrutture portuali in genere.

5. Il mancato rispetto del piano delle manutenzioni potrà costituire condizione di decadenza ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.

6. Prima della loro esecuzione, il concessionario dovrà darne comunicazione all'Autorità trasmettendo la relazione descrittiva dell'intervento ed indicando l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, nonché i tempi previsti per l'esecuzione dello stesso e le relative date di inizio e fine.

#### **Art. 19 – Interventi di manutenzione straordinaria**

1. Sono a carico del concessionario i lavori di straordinaria manutenzione dei beni demaniali marittimi concessi nonché delle opere realizzate dallo stesso.

2. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 3 lettera b), le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.



3. Per quanto concerne interventi da effettuare sulle pertinenze per le quali, negli strumenti pianificatori dell'Ente, è prevista la demolizione o comunque per quelle che non risultano più conformi alle previsioni degli stessi, il richiedente potrà essere autorizzato ad eseguire solamente gli interventi indispensabili e strettamente necessari per l'utilizzo in sicurezza della pertinenza.
4. In ogni caso, l'assentimento in concessione di detti beni sarà oggetto di valutazione da parte dell'Autorità in considerazione delle previsioni dei propri strumenti pianificatori e programmati.
5. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'Autorità rilascerà la relativa autorizzazione, dettando contestualmente eventuali obblighi e/o condizioni.
6. Il concessionario autorizzato dovrà provvedere a comunicare la data di inizio lavori nonché gli stati di avanzamento dell'intervento.
7. Durante e al termine dei lavori, potranno essere eseguiti sopralluoghi per verificare l'esecuzione degli stessi.
8. Al termine dei lavori, il concessionario dovrà produrre un verbale di collaudo o di regolare esecuzione sottoscritto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione nonché copia delle fatture quietanzate, che dovranno riportare nel dettaglio i lavori e/o le forniture eseguiti.
9. Resta ferma la possibilità di stipulare accordi sostitutivi per interventi di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo delle attività portuali e del perseguimento del pubblico interesse o, comunque, della tutela del bene demaniale.
10. L'Autorità, a suo insindacabile giudizio, può provvedere ad eseguire direttamente gli interventi di manutenzione straordinaria delle pertinenze demaniali marittime prima dell'assentimento in concessione delle stesse.

#### **Art. 20 – Rispetto della normativa fiscale**

1. Sono a carico del concessionario gli oneri fiscali conseguenti al rilascio della concessione, nonché le eventuali imposte o tributi, anche futuri, concernenti i beni oggetto della stessa.
2. Le imposte di registro ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n° 131 e di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 inerenti e conseguenti il rilascio dei titoli demaniali sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.
3. Ai sensi della Legge 23.12.2000 n. 388 – Finanziaria 2001, il concessionario è soggetto passivo dell'imposta sugli immobili ed è tenuto, in quanto tale, al versamento della stessa.

#### **Art. 21 – Rispetto della normativa edilizia**

1. Ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 – Testo Unico in materia edilizia, il concessionario deve acquisire i titoli edilizi previsti per legge e il certificato di agibilità attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
2. Il certificato di agibilità deve essere acquisito anche per i manufatti leggeri, strutture di qualsiasi genere, interrati, prefabbricati o in opera.



3. Il soggetto abilitato alla presentazione della predetta pratica edilizia è il concessionario e spetta allo stesso provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della concessione, all'esecuzione degli interventi necessari per l'agibilità e la sicurezza del bene demaniale.

4. È fatto obbligo, inoltre, al concessionario di:

- mantenere in sicurezza le strutture, con obbligo di verifica periodica delle stesse;
- segnalare senza indugio all'Autorità e all'Autorità Marittima lo stato di pericolo delle strutture;
- astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo, previa delimitazione dell'area di che trattasi.

### **Art. 22 – Rispetto della normativa ambientale**

Il concessionario, nell'esercizio dell'attività, deve rispettare la vigente normativa in materia ambientale e, in particolare, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., deve provvedere, se previsto in riferimento all'attività da svolgere, all'acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e, comunque, all'adempimento dei seguenti obblighi minimi:

- trattamento delle acque derivanti dalle attività svolte nella concessione e delle acque di prima pioggia;
- captazione, convogliamento e trattamento di tutte le emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti e materiali pericolosi;
- adozione delle misure per affrontare le emergenze in caso di inquinamento accidentale marino, qualora se ne possa ravvisare l'eventualità.

### **Art. 23 - Rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro**

1. Il concessionario nell'esercizio delle attività dedotte nella concessione deve assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Ai sensi del D. Lgs. 272/1999 e del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., il concessionario, nei casi previsti, si deve avvalere obbligatoriamente della collaborazione di una figura professionale, in qualità di dipendente o di collaboratore esterno, denominata RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), deputata a valutare i rischi connessi allo svolgimento delle attività lavorative effettuate dai lavoratori dipendenti della stessa nel luogo di lavoro.

3. A tal fine, il predetto professionista dovrà redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi), che dovrà contenere almeno la descrizione delle attività lavorative, l'individuazione dei rischi connessi alle stesse ed alle procedure/dispositivi da adottare al fine di limitare, se non addirittura evitare, il rischio di incidenti che possano arrecare danno alla salute dei lavoratori.

4. Nel caso in cui all'interno della concessione prestino la propria opera imprese esterne ed in ogni caso lavoratori non dipendenti del concessionario, l'RSPP di cui sopra dovrà valutare anche i rischi per i lavoratori derivanti dall'interferenza con le attività lavorative che si svolgono ordinariamente all'interno della concessione in questione.



5. A tal fine, il suddetto RSPP dovrà redigere l'elaborato denominato DUVRI (documento per la valutazione dei rischi da interferenza) che dovrà essere obbligatoriamente consegnato all'impresa/lavoratore autonomo prima dell'inizio delle lavorazioni all'interno della concessione.
6. Il DUVRI dovrà tenere conto anche dello svolgimento, negli spazi concessi, delle attività del personale delle Amministrazioni competenti impegnato nei servizi ispettivi e di controllo.
7. Si precisa che l'impresa/lavoratore esterni di cui sopra, a fronte dell'accettazione del predetto documento, dovrà produrre un piano di sicurezza (POS) atto a dimostrare l'effettuazione delle operazioni/attività lavorative previste in sicurezza.

#### **Art. 24 – Rispetto della normativa antincendio**

Spetta al concessionario acquisire, qualora ricada tra le fattispecie suscettibili di acquisizione, il Certificato Prevenzione Incendi, in attuazione del DPR 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del DL 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010 n. 22.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo del rispetto della normativa tecnica di riferimento e dei criteri generali di prevenzione incendi.

#### **Art. 25 – Adempimenti di natura catastale**

Ai sensi della Circolare Prot. n. M\_TRA/DINFR2592 del 04.03.2008, emanata di concerto dal Ministero dei Trasporti, dall'Agenzia del Demanio e dall'Agenzia del Territorio, è onere del concessionario delle aree e dei beni in concessione provvedere alla presentazione degli atti catastali relativi alle variazioni soggettive e oggettive riguardanti i beni demaniali in concessione.

#### **Art. 26 – Adempimenti ulteriori**

Il Concessionario dovrà apporre idonea cartellonistica (targa) nei pressi dei beni assentiti in concessione contenente il numero della concessione e il contatto di un responsabile che in caso di incendio o di eventuale altra emergenza in ambito portuale si renda disponibile al fine di collaborare con il personale intervenuto per fronteggiare l'emergenza stessa.

### **CAPO VII - DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI**

#### **Articolo 27 – Disciplina dei canoni per le concessioni ex art. 36 Cod. Nav.**

I canoni annui (se posti a base di gara, soggetti a rialzo), per il rilascio delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., sono fissati secondo i seguenti criteri:

- a) Fatta salva diversa e motivata determinazione da sottoporre al Comitato di gestione, per attività di cantieristica navale di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla Legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, nonché di quelle attività



comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto navali - compresi alaggio, varo, rimessaggio, assistenza e invernaggio - e pesca e acquacoltura, si applica il D.I. 15.11.1995, n. 595;

- b) Per attività turistico-ricreative e strutture destinate alla nautica da diporto, con esclusione dei porti turistici: art. 1 commi 250-256 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e delle indicazioni operative della nota prot. 2007/7162/DAO del 21.02.2007 dell'Agenzia del Demanio, nonché delle circolari del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 22 del 25.05.2009 e n. 26 del 23.07.2009 e dall'art. 100, c. 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per le attività turistico ricreative si applica altresì quanto previsto all'art. 4 comma 11 della legge 118/2022.
- c) Per le altre attività si applica il Decreto Interministeriale datato 19.07.1989 per le utilizzazioni diverse dalle precedenti ad uso vario, tutela ambientale e produttivo industriale, nonché pesca e/o acquacoltura da parte di Società diverse da cooperative negli altri ambiti portuali e per quanto non previsto dai seguenti articoli.
- d) Le concessioni assentite ad Enti Pubblici, Comuni, loro Consorzi, nonché Enti e Associazione private, relativamente ad assentimenti per fini di pubblico interesse, di beneficenza ed assistenza, per le parti strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi di istituto e sempre che non vi sia alcun compenso economico per l'uso del bene, per le quali si provvede ai sensi della lettera 1) del 2° comma dell'art.3 della Legge 494/93 (un decimo del canone previsto dalla normativa nazionale).
- e) La disciplina di cui sopra non si applica ai canoni stabiliti negli atti già stipulati, nei provvedimenti già formalizzati, e ciò fino alla relativa scadenza, salvo che negli atti o provvedimenti stessi non sia già stabilito diversamente.
- f) Il presente articolo non si applica ai canoni per l'uso delle banchine pubbliche e per il posizionamento di gru semoventi, disciplinati da separato provvedimento

### Art. 28 – ulteriori misure dei canoni

1. Nell'ambito dell'autonomia attribuita ai sensi dell'art. 7 della L. 494/93 e ferma restando la facoltà di fare riferimento, qualora ritenuto opportuno, alle misure dalla stessa stabilità, sono individuate le seguenti misure ulteriori per i canoni da determinarsi nell'ambito portuale di Ancona, tenuto conto della destinazione d'uso, del costo di costruzione, dei valori standard già acquisiti presso l'Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare, secondo la tabella che segue:

Fabbricati	Canone/mq/anno 2025 (euro)
F1) porzioni ad uso ufficio	94,24
F2) porzioni ad uso commerciale	87,33



F3) porzioni ad uso capannone	34,79 (2*)
F4) tettoie a giorno	27,62
F5) porzioni ad uso ristorante-bar in ambito portuale	100,08
F6) porzioni ad usi tecnici, cabine elettriche	24,90
F7) magazzini asserviti a ristoranti – bar	44,98
F8) aree asservite ai ristoranti – bar	6,52

Qualora l'occupazione di beni demaniali venga richiesta per periodi inferiori a un anno, i canoni di cui sopra sono maggiorati del 10%.

I suddetti valori, ad eccezione di quelli relativi alla voce F3) saranno soggetti a criteri correttivi in relazione allo stato di conservazione del bene:

- Ottimo: coeff. 1,00
- Discreto: coeff. 0,95
- Sufficiente: coeff. 0,85

Solo per F5) si applicherà il seguente ulteriore criterio correttivo:

- Ubicazione in zona marginale, e/o limitazioni alla operatività per cause di pubblico interesse (sicurezza portuale, ecc.): coefficiente 0,75

Tutti i canoni di cui sopra saranno adeguati annualmente in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante.

2. Per quanto non previsto nelle precedenti voci, si individuano, per tutti i porti del sistema, i seguenti canoni annui determinati all'01/01/2025 e soggetti agli adeguamenti ISTAT comunicati dal MIT, da applicarsi a fattispecie concessorie non riconducibili alle categorie suindicate:

N. d'ordine	Tipologia occupazione	ml	mq	mc	A corpo	Canone unitario Anno 2025

<sup>2</sup> \*) valori rilevati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia Entrate – Risultato interrogazione anno 2016 – Semestre 2 – Fascia: Semicentrale – ZONA PORTUALE – Tipologia: capannoni industriali, media aritmetica dei valori, con applicazione dell'indice 1,14, adeguati in base all'indice Istat al 2025, come comunicato dal Ministero vigilante, in ragione della peculiarità dei beni che sono ubicati all'interno di area privata con:

- 1) recinzione e accesso esclusivo ai soli operatori autorizzati,
- 2) ubicazione in zona strategica, con estrema vicinanza alle banchine commerciali e operative, nonché all'area doganale,
- 3) doppio ingresso di cui quello principale videosorvegliato e dotato di cancello con controllo accessi ad apertura/chiusura automatica,
- 4) area dotata di impiantistica commerciale (peso) e di sicurezza (doppi anelli antincendio esterni lungo tutto il perimetro dei capannoni, a servizio dell'intera area)



1	Boe attracco navi ai pontili e banchine (per la cantieristica)			x	693,45
2	Distributore carburante fino a mq. 100,00 per singolo erogatore (comprensivo di serbatoi interrati, tubazioni e opere accessorie)		x		4.000,00
3	Impianto di pesa > mq 524,00 (comprensiva di manufatto, pesa e area scoperta)			x	5.000,00
4	Insegne , targhe pubblicitarie			x	250,00
5	cartelloni pubblicitari			x	740,38
6	Stalli parcheggio veicoli pesanti			x	58,86

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni recate nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24 maggio 2001 n.120 e nel Decreto Interministeriale 19.7.1989, con le relative rivalutazioni.

In ogni caso la normativa nazionale costituisce il limite minimo di canone per tutte le fattispecie concessorie, anche laddove siano stati individuati gli autonomi criteri di cui agli articoli precedenti. Il canone così determinato è valido per l'anno 2025, per gli anni successivi l'importo sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante.

#### Art. 29 – Canone per aree scoperte

Il canone per l'occupazione delle aree scoperte nell'ambito portuale di Ancona è stabilito come segue:

- a) Aree assentite in concessione o di cui è autorizzato il temporaneo utilizzo di durata almeno annuale in ambito portuale (comprese aree ex art. 50 CN)
  - Dall'1.1.2025 ..... 4,36 €/mq
- b) Aree assentite in concessione o di cui è autorizzato il temporaneo utilizzo nel complesso ex Tubimar di durata almeno annuale (anno 2025): 6,52 €/mq
- c) Aree di cui è autorizzato il temporaneo utilizzo per durata inferiore a 1 anno: dal 31° giorno di occupazione: maggiorazione del 30% degli importi di cui sopra.

Il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal predetto conteggio, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989.

Per quanto non disciplinato, si rinvia alle disposizioni recate nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24 maggio 2001 n.120.



### **Art. 30 – Canoni per le concessioni ex art. 18 legge 84/94**

1 In esecuzione di quanto previsto dal Regolamento dall'art. 5 comma 2 del DM n. 202/2022 e relative Linee Guida di cui al D.L. 110/2023, nonché coerentemente a quanto stabilito nell'Ordinanza presidenziale n. 70/2025 i canoni demaniali per le concessioni ex art. 18 legge 84/94 sono costituiti da:

- una componente fissa, stabilita in considerazione dell'ubicazione, estensione e condizioni, ivi compreso il livello di infrastrutturazione esistente, dell'area oggetto di concessione, dei limiti e vantaggi nell'utilizzo della concessione derivanti dalle caratteristiche dell'area, nonché dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario in relazione alla realizzazione di infrastrutture portuali nell'area ovvero all'ammodernamento di quelle esistente.

La componente fissa è determinata altresì tenendo conto dei seguenti aspetti:

- a) sottoservizi: presenza degli impianti di trattamento delle acque meteoriche, rete idrica, rete idrica antincendio, sistemi di illuminazione dei piazzali, allacciamento all'impianto fognario portuale;
- b) pescaggio ormeggi: profondità massima degli ormeggi del bacino antistante il Terminal/Area in concessione;
- c) lunghezza banchina: lunghezza delle banchine utilizzabili.
- d) presenza di attrezzature fisse e relative condizioni di funzionamento;

- una componente variabile, stabilita mediante l'applicazione al piano economico-finanziario del concessionario di indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell'attività, nonché della qualità dei servizi offerti anche in termini di promozione e di sviluppo dell'intermodalità.

2. Ai fini della determinazione della componente fissa, viene assegnato un valore patrimoniale convenzionale

- per le aree deposito/stoccaggio/movimentazione senza banchina pari alla misura prevista dall'applicazione del presente regolamento.
- per le aree di retro banchina e di banchina viene assegnato un valore patrimoniale convenzionale pari al valore pertinenziale previsto dal decreto interministeriale 19 luglio 1989.

3. In aggiunta si applicano i seguenti coefficienti in relazione all'estensione delle superfici, alla lunghezza della banchina, al livello di infrastrutturazione dell'impianto portuale e al pescaggio massimo consentito nello Piano regolatore portuale:

- L'estensione della concessione comporta l'ulteriore applicazione dei seguenti coefficienti sul canone base come sopra determinato:
  - impianto portuale fino a 50.000 mq = coefficiente 1,00;
  - impianto portuale superiore i 50.000 mq fino a 100.000 mq coefficiente 1,10
  - impianto portuale oltre 100.000 mq = coefficiente 1,20.
- Lo stato di conservazione (strutturale) della banchina
  - ✓ Banchina di nuova realizzazione :1,20



- ✓ Banchina in buono stato di conservazione: coefficiente 1
- ✓ Vetustà della banchina: coefficiente ricompreso tra lo 0,7-0,9<sup>3</sup>
- La lunghezza della banchina, in funzione della quale determinare parte della componente variabile, comporta l'applicazione dei seguenti coefficienti sul canone base:
  - ✓ lunghezza della banchina fino a mt 200 coefficiente 1,00;
  - ✓ lunghezza della banchina oltre mt 200 coefficiente 1,10;
  - ✓ lunghezza della banchina oltre mt 400 coefficiente 1,15;
  - ✓ lunghezza della banchina oltre mt 600 coefficiente 1,20.
- Il livello di infrastrutturazione dell'impianto portuale verrà determinato in relazione all'adeguatezza degli impianti ivi esistenti (presenza degli impianti di trattamento delle acque meteoriche, rete idrica, rete idrica antincendio, sistemi di illuminazione dei piazzali, allacciamento all'impianto fognario portuale) che non comportano interventi da parte del concessionario per l'utilizzo del terminal portuale. Il suddetto parametro comporterà l'applicazione dei seguenti coefficienti sul canone base:
  - ✓ impianto portuale da adeguare = coefficiente 1,00;
  - ✓ impianto portuale adeguato = coefficiente 1,20.

Nel caso di realizzazione/ristrutturazione/ammodernamento strutturale si procederà, una volta collaudati gli interventi, con l'applicazione del relativo coefficiente.

- Il pescaggio massimo degli ormeggi è quello determinato al momento del rilascio della concessione. Il suddetto parametro comporterà l'applicazione dei seguenti coefficienti sul canone base:
  - ✓ inferiore o pari a 10 m = coefficiente 1,00
  - ✓ superiore ai 10 m = coefficiente 1,20

4. La componente variabile è determinata in connessione al Piano operativo -coerente con il PEF- presentato dal concessionario, in base ad indicatori del livello di efficienza produttiva, energetica e ambientale dell'attività, nonché della qualità dei servizi offerti; tale componente è suscettibile di aggiornamento periodico.

5. Essa è stabilita applicando l'aliquota ricompresa tra lo 0,2% e lo 0,6% sul fatturato generato dall'uso dell'area / banchina assentita in concessione come previsto nel PEF e aggiornato annualmente. La determinazione della aliquota sarà effettuata con provvedimento dell'Autorità previo parere del Comitato di gestione avuto riguardo all'andamento del mercato e dei traffici in relazione all'ambito portuale considerato.

6. Sono previsti abbattimenti sull'importo della componente variabile sulla base dei seguenti indicatori:

- ✓ Differenziale positivo di traffico realmente movimentato rispetto allo scenario presentato nel PEF e nel piano operativo, tenuto conto dell'andamento specifico del mercato
- ✓ Quota di mezzi elettrici in banchina
- ✓ Incremento livelli occupazionali
- ✓ (se disponibile) Quota di trasferimento modale di merci su ferrovia

Tale componente variabile non potrà, comunque, eccedere il 50% della componente fissa.

<sup>3</sup> Previa valutazione della direzione tecnica dell'Ente sullo stato della banchina



6. La misura minima del canone demaniale prevista dall'Articolo 100, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica in tutti i casi in cui l'importo del canone demaniale, risulti inferiore a detta misura minima che è rivalutata sulla base degli indici ISTAT.

7. Ai fini dell'applicazione degli indicatori previsti per la determinazione della componente variabile del canone nonché dell'esercizio dell'attività di verifica da parte dell'Autorità concedente ai sensi dell'Articolo 18, comma 10, L.84/94, i concessionari provvedono alla tenuta di specifica contabilità in base ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti con la delibera 30 maggio 2018, n. 57 e s.m.i..

8. Attesa l'eterogeneità degli ambiti portuali in gestione alla Autorità di Sistema è fatta salva la diversa determinazione del canone da parte del Comitato di Gestione. In ogni caso la componente fissa del canone non potrà essere inferiore alla misura rinveniente dall'applicazione dei criteri previsti dal citato decreto interministeriale 19.07.1989.

### **Art. 31 – Canone per eventi, fiere, manifestazioni sportive turistiche o culturali**

Il canone per l'occupazione temporanea delle aree demaniali di cui è autorizzato il temporaneo utilizzo ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, per lo svolgimento di eventi, fiere, manifestazioni sportive, sociali turistiche o culturali è stabilito come segue:

Tipologia occupazione	Canone anno 2025 (euro/anno)
Aree scoperte	1,65/mq
Aree occupate con impianti/opere di facile rimozione	2,74/mq
Tettoie a giorno e pergotende	27,63/mq
Negozi mobile di somministrazione alimenti e bevande – unità	1.955,24
cartelloni pubblicitari – a corpo	740,38

I suddetti canoni saranno adeguati annualmente in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante con arrotondamento aritmetico a 1 euro.

Il canone complessivo che risulterà dal predetto conteggio non potrà tuttavia essere inferiore alla misura minima prevista dalla Circolare n. 90 del 27 Luglio 1999 come ulteriormente chiarita dalla Circolare n. 99 del 15 Maggio 2000 (per l'annualità 2025 pari ad euro 273,15), la quale stabilisce che le concessioni di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime da utilizzare, anche per finalità diverse da quelle turistiche e ricreative, per periodi fino a 30 (trenta) giorni per fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili, nonché per la messa in opera di singoli gavitelli o corpi morti utilizzati quali ormeggi per le unità da diporto sono rilasciate senza formalità di istruttoria.

Per quanto non disciplinato, si rinvia alle disposizioni recate nelle circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 90 del 27 luglio 1999 - Circolare n. 99 del 15 Maggio 2000 e n. 120 del 24 maggio 2001.



### **Art. 32 – Diritti di istruttoria per occupazioni temporanee per allestimenti ponteggi, impalcature o simili apprestamenti funzionali ad esigenze di lavorazioni o manutenzioni**

1. Nel caso di cui all'art. 9 comma 2 del presente Regolamento, è prevista l'applicazione di un diritto fisso nei termini che seguono a compensazione delle spese di istruttoria e di ufficio da versarsi anticipatamente:

Diritti di istruttoria per periodi richiesti fino a quattordici giorni (quattordicesimo compreso)	Diritti di istruttoria per periodi superiori a 14 gg e fino a 90 giorni
€ 250,00	€ 500,00 mensili

2. Per periodi superiori ai 90 (novanta) giorni l'occupazione dovrà essere legittimata mediante titolo demaniale da rilasciarsi ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e secondo le disposizioni del presente Regolamento applicabili alle concessioni di aree demaniali.

3. Fatta salva l'applicazione degli articoli che precedono, nel caso di occupazioni temporanee per attività diverse dalle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni di trasloco, comunque aventi carattere contingente e transitorio e per una durata non superiore a 7 (sette) giorni, è prevista l'applicazione di un diritto fisso di istruttoria pari ad euro 100,00.

4. Nelle ipotesi previste dall'art. 9 comma 3, non sono dovuti diritti fissi di istruttoria nel caso di occupazioni temporanee richieste da enti pubblici per esigenze riconnesse alle proprie finalità istituzionali.

### **Art. 33 – Canoni sosta inoperosa**

Nei porti facenti parte dell'Autorità di Sistema non è consentito, in linea generale, porre in disarmo navi e/o galleggianti, né occupare banchine pubbliche con navi, galleggianti e natanti in genere non altrimenti interessati dall'espletamento di operazioni portuali/ commerciali/ diportistiche (cd. navi inoperose).

In caso di particolari necessità, debitamente motivate, al fine di valutare la possibilità di accoglimento della richiesta finalizzata all'autorizzazione alla sosta inoperosa di navi, galleggianti e natanti in genere armati ed equipaggiati agli ormeggi pubblici del porto, il vettore – direttamente o per il tramite del proprio raccomandatario marittimo – dovrà presentare – almeno 96 (novantasei) ore prima della data di eventuale inizio della sosta – apposita istanza finalizzata all'ottenimento della citata autorizzazione all'occupazione di ambiti demaniali, ferma restando la competenza dell'Autorità marittima in materia di assegnazione degli accosti di cui all'art. 62 Cod. Nav.

Si intendono per navi e galleggianti quelli di cui all'art. 136 Cod. Nav. e 302 Reg. Cod. Nav. adibiti al trasporto di merci e/o passeggeri.

Nell'istanza devono essere riportati gli estremi identificativi della nave e dell'armatore, le dimensioni dell'unità (lunghezza fuori tutto), il tempo previsto della sosta e le motivazioni della stessa, la tabella



di armamento minima ed ogni altra utile informazione in merito, nonché produrre la polizza assicurativa P&I o equipollente.

L'istanza dovrà pervenire mediante il portale SUA (<https://porto.ancona.it/it/page/sua>), ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Acquisita l'istanza, valutate favorevolmente le relative motivazioni, verrà richiesto il nulla osta della locale Capitaneria di Porto e in caso di assenza di motivi ostativi, verrà rilasciata l'autorizzazione alla sosta inoperosa che ha effetto unicamente sotto il profilo demaniale marittimo e che non potrà comunque superare i 120 (centoventi) giorni.

La nave, anche se autorizzata alla sosta inoperosa, dovrà comunque essere sempre pronta a muovere a semplice richiesta dell'Autorità di Sistema e/o dell'Autorità marittima competente.

In caso di effettuazione di lavori che abbiano comportato la temporanea impossibilità della nave a muovere con i propri propulsori, alla stessa sarà imposto l'impiego del servizio di rimorchio portuale per ottemperare l'ordine di movimentazione.

È considerata inoperosa la nave che, pur essendo nelle condizioni di avviare le operazioni portuali e commerciali, non dia corso alle stesse entro l'orario previsto.

Il vettore, a fronte del rilascio dell'autorizzazione in questione, sarà tenuto al versamento in favore dell'Autorità di Sistema portuale del canone giornaliero per detta occupazione pari ad € 377,43 attualizzato al 2025.

Il canone giornaliero verrà incrementato del 50% e successivamente del 100% secondo le modalità riportate nella sotto riportata tabella:

Canone giornaliero fino al settimo giorno (compreso) di sosta	Canone giornaliero dall'ottavo giorno al quindicesimo giorno (compreso) di sosta	Canone giornaliero dal quindicesimo giorno di sosta
€ 377,43 (canone base anno 2025)	Maggiorazione +50% del canone base	Maggiorazione +100% del canone base

Per le navi, galleggianti e i natanti sino a 500 GT o di lunghezza inferiore a 50 mt, l'importo del canone giornaliero di cui sopra è ridotto del 50%.

Il canone stabilito per la sosta inoperosa sarà accertato prima del rilascio dell'atto di autorizzazione, fatto salvo l'eventuale conguaglio, e versato entro il termine stabilito. Il canone stabilito per la sosta inoperosa sarà accertato prima del rilascio dell'atto di autorizzazione, fatto salvo l'eventuale conguaglio, e versato entro il termine stabilito nell'atto medesimo.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante PagoPA, consultabile al seguente link: <https://porto.ancona.it/it/page/pagopa> e tipologia di pagamento "Canoni autorizzazioni accosti".

È facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale chiedere il versamento di una cauzione a garanzia degli adempimenti previsti nell'autorizzazione, tra cui il tempestivo trasferimento dell'unità.

Non è considerata sosta inoperosa quella determinata da sospensioni delle attività disposte dalle Autorità e quelle determinate da avverse condizioni meteorologiche.



In tale caso resta a carico dell'Agente Raccomandatario Marittimo e/o dell'Impresa Portuale la corresponsione degli importi dovuti per i riconnessi servizi di vigilanza, security, etc, che dovessero rendersi necessari per garantire la sosta della unità navale.

Al termine di tale periodo, l'unità navale dovrà liberare immediatamente la banchina, in caso contrario verrà considerata sosta inoperosa, sino all'avvio delle attività commerciali/portuali, con corresponsione del relativo canone nella misura del 25%, 50%, 75% e 100% del canone giornaliero, rispettivamente per utilizzi pari o inferiori a tranches di 6, 12, 18 o 24 ore.

Sono esentate da pagamento del canone:

- a) le navi militari, sia italiane che di bandiera estera;
- b) le navi, i natanti e i galleggianti afferenti i servizi tecnico-nautici e i servizi portuali.

L'Autorità di Sistema Portuale riserva la determinazione di un incremento del canone giornaliero sopra dedotto per la compensazione di eventuali servizi (vigilanza, security etc) che dovessero rendersi necessari per garantire la sosta inoperosa della unità navale o del natante al ricorrere di situazioni che ne imponessero la relativa attivazione.

Il suddetto canone sarà adeguato annualmente in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante.

#### **Art. 34 – Canoni per ormeggio temporaneo**

Per la sosta temporanea di unità navali da diporto o a uso privato sono stabiliti i seguenti canoni giornalieri:

Lunghezza unità navale (metri)	Canone/giorno Anno 2025 (euro)
Lunghezza fino a 7 metri	€ 39,00
Lunghezza fino a 8 metri	€ 45,00
Lunghezza fino a 9 metri	€ 53,00
Lunghezza fino a 10 metri	€ 59,00
Lunghezza fino a 11 metri	€ 67,00
Lunghezza fino a 12 metri	€ 79,00
Lunghezza fino a 13 metri	€ 91,00
Lunghezza fino a 14 metri	€ 101,00
Lunghezza fino a 15 metri	€ 105,00
Lunghezza fino a 16 metri	€ 114,00
Lunghezza fino a 17 metri	€ 123,00
Lunghezza fino a 18 metri	€ 140,00
Lunghezza fino a 19 metri	€ 158,00
Lunghezza fino a 20 metri	€ 171,00
Lunghezza fino a 21 metri	€ 196,00



Lunghezza fino a 22 metri	€ 209,00
Lunghezza oltre i 22 metri	€ 234,00
Lunghezza oltre i 30 metri	€ 326,00
Lunghezza oltre i 40 metri	€ 456,00
Lunghezza oltre i 50 metri	€ 638,00

I suddetti canoni saranno adeguati annualmente in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante con arrotondamento aritmetico a 1 euro.

L'istanza dovrà pervenire nelle medesime modalità previste dall'art.9 mediante il portale SUA (<https://porto.ancona.it/it/page/sua>), ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Allegata alla istanza dovrà essere prodotta la quietanza di avvenuto pagamento del canone dovuto nella misura del 90% del periodo di sosta previsto in relazione alla lunghezza dell'unità navale (es. lunghezza oltre i 30 metri = € 326,00 x 90% x 3gg = € 880,20). Il conguaglio verrà richiesto in occasione della valutazione della richiesta ed all'effettivo periodo di sosta, anche in caso di eventuali variazioni.

Nel caso la richiesta di ormeggio è prevista per una singola giornata dovrà essere versato l'intero importo giornaliero contestualmente alla formalizzazione della domanda.

Non sono previsti frazionamenti orari rispetto all'importo giornaliero.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante PagoPA, consultabile al seguente link: <https://porto.ancona.it/it/page/pagopa> e tipologia di pagamento "Autorizzazioni per occupazione specchi acquei".

### **Art. 35 – Rivalutazione canone di concessione**

Ai canoni relativi a tutte le concessioni e ad ogni altra utilizzazione verrà applicata la rivalutazione ISTAT annualmente comunicata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti sulla scorta del decreto ministeriale emesso ai sensi dell'art. 04 D.L. 05/10/1993 n. 400 convertito dalla Legge 4.12.93 n.494 del D.L. 21/05/2025 n. 73 convertito dalla Legge 18/07/2025 n. 105.

In caso di eventuale tardivo inoltro della richiesta di pagamento del canone, per fatto non imputabile al concessionario, si procede all'attualizzazione dell'importo originario dello stesso sulla base della suddetta rivalutazione ISTAT.

Il canone dovuto sarà comunque quello vigente per ogni periodo temporale.

### **Art. 36 – Maggiorazione del canone per interventi di straordinaria manutenzione ed interventi migliorativi effettuati da parte dell'Autorità su beni in concessione**

1. È previsto un canone aggiuntivo quale maggiorazione del canone base per area coperta/scoperta, relativamente alle aree oggetto di intervento di risanamento/miglioramento effettuato dalla Autorità.

Pertanto, è applicato al canone base delle aree coperte o delle aree scoperte la maggiorazione su base annua del 5% del valore dell'intervento, per la durata di 20 (venti) anni.



Mutando il concessionario nel periodo di 20 (venti) anni, il vincolo al pagamento della maggiorazione permane per il restante periodo per il nuovo concessionario.

2. Al fine di ovviare all'inconveniente derivante dal fenomeno della eccessiva concentrazione dell'investimento su un'area relativamente contenuta, ma meritevole di riqualificazione, è stabilito che il ricarico sarà applicato fino ad un tetto massimo del 70% del canone base per le concessioni assentite per lo svolgimento di operazioni portuali, e fino al 100% del canone base per le concessioni assentite per tutti gli altri usi.

Pertanto, il canone complessivo derivante per effetto dalla maggiorazione del 5% non potrà superare il 170% o il 200% del canone base, sia esso per aree coperte o scoperte, rispettivamente per le concessioni assentite per svolgimento operazioni portuali e per quelle assentite per gli altri usi.

#### **Art. 37 – Riduzione del canone in conseguenza di interventi migliorativi effettuati da parte dei concessionari**

1. Il canone potrà essere ridotto sino alla misura massima del 50% dell'importo annuo nel caso in cui il concessionario realizzi nuove opere fisse o opere fisse aggiuntive su beni già esistenti, suscettibili di ulteriori utilità ai fini demaniali marittimi e previo atto di autorizzazione dell'Autorità a seguito di valutazione della documentazione presentata, fermo restando i limiti minimi di legge.

2. L'investimento effettuato dal concessionario, ritenuto congruo ed inerente, sarà ammesso a decomputo, eventualmente, nella misura che l'Autorità valuterà in relazione all'entità del canone, alla natura e all'entità dell'investimento e fermo restando che, in ciascun anno, il canone dovuto dal concessionario non potrà essere mai inferiore al 50% del canone in vigore per l'anno di riferimento.

3. Al fine di poter verificare la congruità delle spese sostenute tramite una comparazione con il Prezzario Regionale della Regione ove è ubicato il bene, che costituisce un riferimento per la valutazione, il concessionario dovrà trasmettere il computo metrico estimativo, l'analisi dei prezzi e i prezzi elementari in coerenza con quanto previsto nel D.lgs 36/2023.

4. Al termine dei lavori, il concessionario dovrà produrre un verbale di collaudo o di regolare esecuzione sottoscritto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione corredata di esaustiva relazione fotografica nonché copia delle fatture quietanzate, che dovranno riportare nel dettaglio i lavori e/o le forniture eseguiti.

5. Restano a carico del concessionario gli interventi di straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari per la conservazione dei beni nello stato in cui sono stati consegnati, nonché quelli - se autorizzati ex articolo 24 Reg. Cod. Nav. - che rimangono di specifico interesse dell'utilizzatore, senza arrecare oggettive migliorie ai beni demaniali marittimi concessi.

6. Nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al concessionario per gli investimenti effettuati in caso di cessazione della concessione dovuta a scadenza, revoca, decadenza o rinuncia alla concessione.

7. La riduzione del canone troverà applicazione a valere dal successivo esercizio a quello in cui è stato effettuato l'intervento e cesserà al raggiungimento delle quote ammesse, restando inteso le migliorie rimarranno acquisite al demanio.



8. Il beneficio sarà accordato a condizione che per i suddetti lavori non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/UE e previa autorizzazione espressa dei lavori da parte dell'Autorità a seguito di valutazione della documentazione presentata.
9. Non è consentito il cumulo tra la presente disposizione e quanto previsto all'art. 17 del presente Regolamento.

#### **Art. 38 – Riscontro di investimenti, traffici acquisiti, incremento occupazione - Garanzie**

1. Ai fini della richiesta di ammissione alle riduzioni di qualunque genere, il concessionario dovrà presentare la necessaria e idonea documentazione tecnica e amministrativa. In particolare, ove l'investimento comporti realizzazione di opere, dovrà essere presentato il progetto esecutivo ed il relativo computo metrico estimativo, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per il rilascio della specifica autorizzazione.
2. Dovrà inoltre essere presentata un'autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/ Regioni / Stato/ UE.
3. In tutti i casi in cui la durata della concessione sia strettamente collegata al programma di investimenti presentato, l'aspirante concessionario dovrà presentare, prima del rilascio della concessione stessa, una cauzione aggiuntiva di importo pari al 20% degli investimenti programmati, valida fino al completamento degli stessi, e sulla quale l'Autorità potrà rivalersi in caso di mancata o incompleta effettuazione degli investimenti. La cauzione potrà essere prestata in una delle forme di cui all'art. 44.
4. La Direzione Tecnica dell'Autorità, con l'eventuale supporto della Direzione Amministrativa - Divisione Demanio, provvederà al riscontro della congruità ed inerenza degli importi di spesa sia in fase di autorizzazione ai lavori, sia in fase di consuntivo.
5. Per gli investimenti che verranno realizzati il concessionario, ai fini del riconoscimento degli abbattimenti, dovrà prioritariamente presentare il progetto esecutivo e relativo computo metrico estimativo dell'opera, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per il rilascio della specifica autorizzazione.
6. Dovrà inoltre sempre presentare il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/08, e comunque dalle specifiche norme tempo per tempo vigenti, e specifica autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/Regioni/Stato/CE (o dichiarare l'esistenza e l'ammontare di tali contributi).
7. È facoltà dell'ADSP in caso di assentimento della concessione con espletamento di procedura comparativa a seguito della presenza di più istanze, come da precedente art. 4 lett. e), porre a carico del concorrente aggiudicatario la presentazione, prima del rilascio della concessione stessa, di una cauzione a garanzia dell'effettivo esercizio della concessione per tutta la sua durata, nelle medesime forme di cui sopra, di importo pari a quanto previsto dall'art. 44 del presente Regolamento. La garanzia sarà escussa dalla AdSP, nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione nei primi 24 (ventiquattro) mesi di vigenza della stessa, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla differenza tra i canoni dovuti per l'intera durata della concessione (come quantificati nell'atto di concessione e aggiornati in base alla percentuale comunicata dal



MIT) e i canoni già versati, e comunque per l'importo massimo di due annualità di canone come sopra stabilito.

8. Tale cauzione, su richiesta del concessionario, sarà svincolata dall'Autorità decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di vigenza della concessione, senza che si sia verificata la rinuncia alla concessione stessa.

9. In tutti i casi in cui l'assentimento della concessione, o la sua durata, o la scelta del concessionario, sia strettamente collegata ad uno o più dei parametri di cui al precedente art. 4 lett. e), l'Autorità procederà al riscontro della effettiva realizzazione dei programmi dichiarati assumendo, in mancanza, le eventuali azioni che saranno state previste nell'atto di concessione consistenti, comunque, nella applicazione delle penali ivi stabilite, ferma la facoltà di dichiarare, qualora ne ravvisi i presupposti, la decadenza ai sensi dell'art. 47 C.N.

10. Le penali saranno applicate nella percentuale stabilita nell'atto di concessione, a valere sul canone dell'anno cui si riferisce la mancata realizzazione dei programmi, e saranno dovute dal concessionario con la decorrenza e la durata previste nell'atto di concessione stesso.

11. Con riguardo alle Concessioni ex art. 18 L. 84/1994 si applica quanto stabilito nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze n. 202 del 28.12.2022 e relative Linee Guida. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano in quanto compatibili con la sopra richiamata disciplina.

### **Art. 39 – Penali**

1. Le penali dovute ai sensi dei precedenti articoli si calcolano sul canone dovuto nell'anno di competenza.

2. Saranno richieste con separati "determine di accertamento" e dovranno essere versate dal Concessionario nel termine previsto nell'Atto stesso: in mancanza l'AdSP potrà rivalersi sulla cauzione prestata, ed a questo il Concessionario dovrà dare esplicito assenso nell'Atto di concessione.

3. Le penali potranno non essere applicate, a insindacabile giudizio dell'Autorità, qualora la mancata o incompleta realizzazione delle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara, come sopra specificato, sia dovuta a comprodate cause di forza maggiore non ascrivibili in alcun modo al Concessionario stesso.

## **CAPO VIII PROCEDURA DI PAGAMENTO DEI CANONI CONCESSORI E CAUZIONI**

### **Art. 40 – Riscossione dei canoni demaniali**

1. I canoni di concessione sono richiesti dalla Autorità per ciascun anno solare.

2. In conformità alle disposizioni della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24.05.2011 la misura del canone deve sempre essere rapportata all'anno solare.

3. La prima rata del canone, da versare prima della consegna della zona di demanio marittimo, della pertinenza e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di inizio della concessione ed il 31 Dicembre dello stesso anno. Le rate annuali successive hanno tutte



decorrenza dal 1° Gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° Gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

4. La richiesta può riferirsi sia a canoni provvisori, cioè di importo uguale a quello dell'anno precedente, con riserva di successiva comunicazione e conguaglio, sia a canoni definitivi già comprensivi della rivalutazione ISTAT, annualmente comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla scorta del decreto ministeriale emesso ai sensi dell'art. 04 della Legge 4 Dicembre 1993, n.494, e/o di altri elementi componenti il canone.

Le misure unitarie di canone e le indennità sostitutive di canone inferiori ai minimi di legge, per intera annualità saranno adeguati ai sensi dell'art. 100 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n° 140, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n°126.

#### **Art. 41 – Termini di scadenza del canone concessorio**

Il canone di concessione, salvo che l'Autorità non disponga termini più brevi, deve essere pagato anticipatamente nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell'Atto di Accertamento/Determina di accertamento e comunque, in caso di nuova concessione, prima del rilascio della concessione stessa.

Il suddetto termine è applicato sia a richieste di canoni provvisori con previsione di successivo conguaglio, sia a richieste di canoni definitivi, comprensivi cioè degli adeguamenti annuali.

Si riferisce inoltre sia a richieste di pagamento della prima annualità per concessioni da formalizzare successivamente, sia a richieste di annualità successive.

#### **Art. 42 – Modalità di pagamento dei canoni demaniali**

Tutti i canoni demaniali devono essere pagati mediante versamento mediante emissione di avviso di pagamento con PagoPA, nel termine perentorio di cui al precedente art. 31, con presentazione all'Autorità, anche per via telematica, della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. Ai sensi del precedente art. 30, i canoni saranno corrisposti per anni solari sulla base di apposita richiesta di pagamento che sarà emessa dall'Autorità nella forma di "Atto/Determina di accertamento".

Indipendentemente dalle modalità utilizzate per il pagamento, esso si intende effettuato, a tutti gli effetti, nel giorno in cui l'importo perviene sul conto della Autorità presso l'Istituto cassiere di cui sopra.

#### **Art. 43 – Richiesta di rateizzazione dei canoni demaniali**

Prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di accertamento i concessionari potranno presentare, a fronte di richieste di pagamento di canone per importo complessivo superiore a €3.000, domande motivate di rateizzazione del canone concessorio, per un numero massimo di sei rate, tutte comunque comprese entro l'anno solare, con applicazione di interessi di dilazione



equivalenti al tasso legale maggiorato di due punti, decorrenti dalla scadenza del pagamento del canone.

Per importi di canoni superiori ad € 20.000,00 la rateizzazione sarà autorizzata con Decreto del Presidente dell'ADSP.

Al ricorrere di circostanze straordinarie non imputabili al concessionario, l'Autorità potrà disporre modalità e termini di dilazione differenti rispetto a quanto disciplinato al presente articolo.

#### **Art. 44 – Cauzione**

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare, in fase di rilascio della concessione, per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, è determinato nella seguente misura, sulla base della durata del rilasciando titolo demaniale, con arrotondamento alle centinaia superiori:

- per licenze di durata fino a 48 (quarantotto) mesi, la cauzione sarà pari a 2,20 volte il canone annuo.
- per atti formali di durata superiore a 48 (quarantotto) mesi e fino a 10 (dieci) anni, la cauzione sarà pari a 2,5 volte il canone annuo.
- per atti formali di durata superiore a 10 (dieci) anni, la cauzione sarà pari a 3 volte il canone annuo.

2. La cauzione può essere costituita, in numerario, con apposita fidejussione bancaria o con polizza fideiussoria rilasciata da primario istituto bancario o compagnia assicurativa italiana; se straniera, deve godere del regime di stabilimento o ammessa al regime di libera prestazione di servizi, in regola con cd. Solvency 2, di cui alla Direttiva 2009/138 secondo i fac simili allegati al presente regolamento.

3. Per tutte le concessioni da rilasciare l'Autorità richiederà le cauzioni necessarie, come stabilito dagli articoli che precedono.

Esse dovranno essere costituite e presentate prima del rilascio del titolo concessorio: in mancanza il titolo non potrà essere rilasciato.

4. In caso di escussione della fideiussoria o incameramento del deposito in numerario e di eventuale prosecuzione del rapporto concessorio, la cauzione dovrà essere ricostituita nella misura stabilita.

5. La cauzione, prestata con polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, dovrà prevedere in ogni caso le seguenti clausole, come da Allegato "Cauzione e Polizze" schemi Allegati 1 e 2:

- Rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'art.1944 del codice civile;
- Rinuncia all'eccezione di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c.;
- impegno all'immediato pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Autorità, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- Validità sino a svincolo, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dopo la scadenza della concessione  
- salvo anticipato svincolo da parte dell'Autorità;



- Espresso impegno a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della stessa, alla costituzione - a pena di decadenza della concessione - della cauzione in numerario o in Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
- 6. Per le cauzioni si richiede la dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 unitamente a documento di identità del dichiarante, con la quale egli attesti il proprio nominativo, la propria funzione e/o la carica ricoperta, nonché il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

#### **Art. 45 – Interessi di mora e procedure esecutive**

1. Nel caso in cui il concessionario o l'utilizzatore temporaneo di area demaniale non provveda alla corresponsione del canone entro i termini di cui all'art. 30, l'Autorità provvederà, concedendo ulteriori 20 (venti) giorni, a sollecitare il pagamento con applicazione, dalla prima data di scadenza, degli interessi per ritardato pagamento pari al tasso legale dell'anno di riferimento maggiorato di 2,5 punti.
2. Qualora il concessionario non rispetti l'ulteriore termine di venti giorni indicato nel sollecito, si procederà a formale intimazione al pagamento del canone con applicazione degli stessi interessi moratori sopra citati con contestuale avvertimento di escussione della fideiussione o incameramento del deposito di cui al precedente art. 44.
3. Se il concessionario o l'utilizzatore temporaneo di area demaniale non provvederà al pagamento del canone richiesto, si procederà all'escussione della fideiussione e/o incameramento del deposito, ove esistente, fatta salva la facoltà di avviare il procedimento di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 CN.
4. Nel caso in cui l'importo della fideiussione/deposito non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità, o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, la Direzione Demanio procederà, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n.639, a notifica, nei confronti del concessionario, di atto ingiuntivo a provvedere, entro trenta giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi di canone in evaso, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese.
5. A scadenza del termine dei 30 (trenta) giorni indicato nell'atto ingiuntivo, la Direzione Amministrativa attiverà le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 sopra citato.

#### **Art. 46 – Contestazioni**

Non saranno ammessi reclami sull'importo di canone determinato dall'Autorità decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

La contestazione, qualora non accolta, non produce interruzione dei termini.

La contestazione presentata dopo tale termine, nel caso di eventuali fatti sopravvenuti o precedentemente non conosciuti, ovvero dopo il pagamento del canone, se accolta, verrà regolarizzata in compensazione del canone concessorio relativo alla annualità successiva, senza diritto alcuno al rimborso della annualità corrente.



### **Art. 47 – Entrata in vigore e norme transitorie**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Comitato di Gestione e si applica pertanto a tutte le istanze pervenute dopo tale data.

Esso si applica altresì alle istanze già pervenute per le quali sia necessario, ai sensi dell'art. 37 C.N., avviare procedura comparativa.

È salvo quanto disposto dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 202/2022 per quanto concerne, come previsto dall'art. 10 dello stesso decreto in relazione alle concessioni ex art. 18 legge 84/94, le disposizioni relative a "Modifica del contenuto della concessione" (art 6), "Vicende soggettive successive al rilascio della concessione" (art 7), "Avvicendamento di concessionari demaniali" (art. 8) e "Attività di verifica dell'Autorità concedente" (art. 9), che si applicano anche agli atti concessori e agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 84 del 1994, rilasciati anteriormente alla entrata in vigore del medesimo decreto interministeriale.

Il presente Regolamento sarà sottoposto a revisione in caso di emanazione di nuove normative applicabili alla materia in oggetto.